

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE

E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

ADOTTATO DA

FIRA S.P.A.

Parte generale

REV. 5 – 23.06.2023

Sommario

PREMESSA	3
1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO	4
2. DEFINIZIONI.....	5
3. PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI RIFERIMENTO CORREDATE DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA RELAZIONE MINISTERIALE	9
4. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	14
5. I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE	39
6. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA' FIRA S.P.A.....	64
7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	74
8. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO	77
9. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA	84
10. PRINCIPI, PROCEDURE E NORME DI COMPORTAMENTO.....	86
11. IL SISTEMA DISCIPLINARE	91
12. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	92

PREMESSA

Con il presente aggiornamento del documento descrittivo del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fira S.p.A. (di seguito Fira o la Società) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, la Società intende:

- Promuovere, in misura sempre maggiore, una cultura aziendale orientata alla correttezza, alla trasparenza delle attività e all'eticità dei comportamenti;
- Adeguarsi nel tempo alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, analizzando i possibili rischi di condotte illecite derivanti dalle attività svolte, valorizzando e migliorando i presidi di controllo che devono prevenire la realizzazione di tali condotte;
- Determinare, in tutti coloro che operano per la Società nell'ambito delle attività sensibili ai sensi del d.lgs. 231/01, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Modello, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che nelle sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- Ribadire che tali comportamenti sono condannati dalla Società, in quanto contrari non solo alle disposizioni di legge ma anche ai principi etici ai quali la Società si attiene nell'esercizio della sua attività;
- Permettere alla Società, attraverso la costante azione di monitoraggio delle attività a rischio, di intervenire tempestivamente ed efficacemente per prevenire e contrastare i comportamenti contrari alla legge.

Il Modello, dunque, si compone di un complesso di principi, procedure e disposizioni che incidono sul funzionamento stesso della Società e sulle modalità con le quali la stessa agisce all'esterno.

Il presente documento, corredato dei suoi Allegati, e dell'Appendice Normativa, rappresenta l'edizione aggiornata del Modello di organizzazione adottato dalla Società.

1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si compone di:

- **Una Parte Generale**, che, seguendo lo schema legislativo, illustra dettagliatamente i contenuti del D.Lgs. n. 231/01: in questa parte del Modello, nella convinzione che il concreto rispetto delle regole comportamentali sia fortemente legato alla effettiva comprensione della normativa da parte dei Destinatari, è riportata sia la Relazione ministeriale del Decreto, sorta di “spiegazione” fornita dal legislatore sulla disciplina introdotta dal Decreto, sia la più recente giurisprudenza sui singoli argomenti, al fine soprammenzionato di rendere intelligibili e concreti, a tutti i destinatari del Modello, i comportamenti vietati e quelli da adottare; in tale parte del Modello sono inoltre riportati i modelli di governo della Società e di organizzazione e gestione della stessa, la funzione ed i principi generali di funzionamento del Modello, i meccanismi di attuazione pratica dello stesso;
- **Una parte Speciale**, suddivisa in più Sezioni, relativa a categorie omogenee di reati previsti dal Decreto, che descrive, per le singole aree di attività aziendale soggette a potenziale rischio, le fattispecie di reato rilevanti, i principi comportamentali (protocolli) da rispettare, nonché i presidi di controllo da garantire per prevenire i relativi rischi;

Il modello si compone di ulteriori documenti (di seguito definiti nel loro complesso “**Allegati**”) che ne costituiscono parte integrante:

- Il Codice Etico (All. 1);
- Il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza (All. 2);
- Il Sistema Disciplinare (All. 3);
- L’appendice normativa (All. 4).

Ulteriore documentazione componente il modello:

1. Protocollo whistleblowing (necessario al fine di attuare quanto prescritto dall’art. 6 comma 2 bis del D.L.vo n. 231/01, in vigore dal 29/12/2017);
2. Standard anticorruzione (funzionale alla concreta attuazione dei principi predicati nel codice etico aziendale e nel piano triennale anticorruzione);
3. Codice etico e sanzionatorio revisionati ed integrati secondo i dettami di cui al GDPR n. 679/2016 (in tema di prevenzione del trattamento illecito dei dati) e del Whistleblowing;
4. Matrice di rischio 231;

5. Manuale di *compliance* aziendale in materia di antiriciclaggio.
6. "Segregazione delle funzioni"
7. "Protocollo standard";
8. Linee Guida Confindustria, edizione giugno 2021, e principi consolidati CNDCEC-ABI-CNF-Confindustria, edizione febbraio 2019.

2. DEFINIZIONI

“Autorità”: si intendono gli organismi pubblici di vigilanza e/o controllo;

“Beni Aziendali”: si intendono tutti i beni, materiali ed immateriali, la cui titolarità sia riferita e/o riferibile a Fira S.p.A., in virtù di qualsivoglia titolo contrattuale;

“CCNL”: si intendono i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da Fira S.p.A., nonché i contratti Integrativi Aziendali;

“Codice Etico”: si intendono i principi etici di comportamento e di controllo da osservare al fine di evitare la commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. 231/2001. Tali principi, oltre alle previsioni specifiche contenute nelle singole Parti Speciali del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Fira S.p.A., sono contenuti in un Allegato al Modello di Organizzazione, gestione e controllo;

“Collaboratori”: si intendono le persone fisiche che svolgono in favore di Fira S.p.A. un incarico di collaborazione autonoma coordinata e continuativa o occasionale, a progetto, senza vincolo di subordinazione. Ai fini del Modello i Collaboratori sono equiparati ai Dipendenti;

“Congiunti” o “Familiari”: si intendono i parenti e affini entro il secondo grado, i coniugi, i partner di fatto i loro parenti o affini entro il secondo grado;

“Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”: D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e successive modifiche ed integrazioni;

“Destinatari”: Le regole e le disposizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati si applicano e devono essere rispettate da coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, dai dipendenti, nonché da coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima;

“Dipendenti”: quando non diversamente specificato, si intendono i soggetti che svolgono in favore della Società una prestazione lavorativa, alle dipendenze e sotto la direzione della Società con contratto a tempo determinato o indeterminato. Nella definizione sono quindi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo i dirigenti, i quadri, i funzionari, gli impiegati e gli operai i cui rapporti di lavoro sono regolati da un Contratto Collettivo di Lavoro (CCNL). Come già accennato, i lavoratori con contratto di collaborazione autonoma, interinali, stagisti, pubblicitari, sono equiparati ai Dipendenti per ciò che riguarda l’osservanza delle norme del Decreto;

“Direzione”: si intendono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Vice-Presidente, i Consiglieri muniti di deleghe speciali e i soggetti destinatari di procure della Società;

“Fornitori”: si intendono quei soggetti che forniscono alla Società beni e/o servizi in virtù di accordi e/o contratti con Fira S.p.A. e con le società da questa controllate e collegate;

“Fira” o la “Società”: si intende la Fira S.p.A., con sede legale in Pescara – via Ferrari 155; la Società svolge attività finanziaria nella gestione di fondi della Regione Abruzzo (Ente a questa strumentale) destinati ad agevolazioni da erogare in favore di imprese, enti e privati operanti nel territorio regionale, curandone la corretta gestione in ottemperanza alle norme e agli indirizzi operativi convenzionalmente ricevuti; la FI.R.A. è la Finanziaria Regionale Abruzzese, una società per azioni in house providing della Regione Abruzzo. La Società si occupa prevalentemente della gestione di leggi agevolative attraverso l’applicazione di bandi che prevedono la gestione di fondi europei, nazionali e regionali. La corretta applicazione dei bandi avviene attraverso l’attività di istruttoria e pre-istruttoria di pratiche, la stesura di graduatorie, l’erogazione e il monitoraggio delle misure agevolative individuate negli stessi. La FIRA rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica regionale, operando con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo ed al riequilibrio socio-economico della Regione, alla piena occupazione ed utilizzazione delle risorse dell’Abruzzo ed alla valorizzazione delle sue imprese;

“Modello”: si intende il presente documento predisposto da Fira S.p.a., ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 231/2001, e adottato formalmente con delibera del Consiglio di Amministrazione;

“Organi Sociali”: si intendono gli Organi ed i soggetti che li compongono, cui è statutariamente affidata la gestione, l’amministrazione, il controllo e la verifica di andamento della Società;

“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: si intende l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché al relativo aggiornamento;

“P.A.”: si intende la Pubblica Amministrazione;

“Partners commerciali”: si intendono le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, con le quali i Destinatari hanno in corso rapporti contrattuali o commerciali, anche occasionali;

“Pubblici funzionari”: si intendono organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di organismi di vigilanza o di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici a livello internazionale, statale o locale;

“Rappresentanti delle forze politiche”: si intendono le persone fisiche che abbiano posizioni o cariche istituzionali nell’ambito di partiti e movimenti politici;

“Attività Sensibili”: attività della società nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di uno o più reati da prevenire o, comunque, di una o più condotte, commissive e/o omissive, idonee, da sole o in concorso con altre, a determinare la probabilità che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per la società;

Matrice di rischio: il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell’azienda, suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell’organismo di vigilanza, riportante lo stato dell’arte in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l’elenco delle attività sensibili di riferimento, l’insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dalla società per garantire l’operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile

“Delega”: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

“SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI”: l’insieme organizzato di ruoli e responsabilità specificamente declinate in relazione ad una o più risorse (interne od esterne) esattamente individuate nell’ambito di una o più attività rilevanti per il raggiungimento dell’oggetto sociale;

“MATRICE DI RISCHIO”: il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell’azienda, suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell’organismo di vigilanza, riportante lo stato dell’arte in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l’elenco delle attività sensibili di riferimento, l’insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dalla società per garantire

l'operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile

“FLUSSI INFORMATIVI”: informazioni predefinite nella matrice di rischio e nel protocollo standard, verbali o scritte, rilevanti ai fini della prevenzione, che devono essere fornite agli apicali e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività aziendali;

“PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI”: direttive aziendali recanti le regole comportamentali a cui ispirarsi nell'esercizio delle proprie mansioni;

“WHISTLEBLOWING”: canale di segnalazione che consente ai dipendenti (e ai terzi in genere) di presentare segnalazioni circostanziate all'Organismo di Vigilanza o al diverso organo sociale, dotato di autonomia e indipendenza, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante;

“PROCEDURE AZIENDALI”: sequenza dettagliata e logica di azioni, a loro volta definite in modo più o meno rigido costituenti l'unità di base di un'attività che consentono di rendere uniformi e omogenee le operazioni ivi disciplinate, circoscrivendo notevolmente il potere discrezionale dell'agente.

PTPCT: il Piano triennale Per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Conflitto di interessi: situazione e/o condizione in cui versa un soggetto della società in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest'ultima (sia che l'atto abbia natura decisoria, sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la genuinità o l'utilità; il modello di organizzazione e gestione disciplina le modalità idonee a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo dichiarazione dell'interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell'OdV o di diverso organo di controllo addetto alle due diligence etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni.

Equilibrio economico e finanziario: la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria delle attività perseguite dalla società. Per convenienza economica si intende la capacità di un progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del negozio giuridico di riferimento e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità di un progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento ad esso correlato.

3. PRINCIPI FONDAMENTALI E NORME DI RIFERIMENTO CORREDATE DALLA GIURISPRUDENZA E DALLA RELAZIONE MINISTERIALE

3.1 Art. 5 D. Lgs. 231/01: Responsabilità dell'Ente

1. *L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:*
 - a) *Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;*
 - b) *Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);*
2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse proprio o di terzi.*

Relazione ministeriale al decreto:

Nozione di soggetto in posizione apicale:

L'utilizzazione di una formula elastica è stata preferita ad una elencazione tassativa di soggetti, difficilmente praticabile, vista l'eterogeneità degli enti e quindi delle situazioni di riferimento (quanto a dimensioni e a natura giuridica), e dota la disciplina di una connotazione oggettivo-funzionale; ciò vale sia in relazione all'ipotesi in cui la funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a) , sia in rapporto all'esercizio "anche di fatto" delle funzioni medesime (seconda parte della lettera a). A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente nvestiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all'ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto. In definitiva, la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente.

Nozione di soggetto gerarchicamente subordinato all'ente:

.... Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscono appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole,

con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.

I criteri di imputazione sul piano oggettivo:

....la "teoria della c.d. immedesimazione organica" consente di superare le critiche che un tempo ruotavano attorno alla violazione del principio di personalità della responsabilità penale, ancora nella sua accezione "minima" di divieto di responsabilità per fatto altrui. Vale a dire: se gli effetti civili degli atti compiuti dall'organo si imputano direttamente alla società, non si vede perché altrettanto non possa accadere per le conseguenze del reato, siano esse penali o – come nel caso del decreto legislativo – amministrative.

Giurisprudenza: natura giuridica – nozione di "soggetto apicale" - presupposti

Natura giuridica:

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., in quanto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non è una forma di responsabilità oggettiva, essendo previsto necessariamente, per la sua configurabilità, la sussistenza della cosiddetta "colpa di organizzazione" della persona giuridica (Cass. Pen., sez. VI, n. 27735 del 18.02.2010, in CED 2011; conforme Cass. Pen., sez. III, n. 28731 del 7.06.2011). E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, sollevata con riferimento all'art. 27 Cost., poiché l'ente non è chiamato a rispondere di un fatto altrui, bensì proprio, atteso che il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella compagine della persona giuridica deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda (Cass. Pen., sez. VI, n. 27735 del 18.02.2010, in CED 2011).

La responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5 D. Lgs. 231/01) si connota come una responsabilità colposa sia intermini di materialità del fatto che con riferimento ai profili di esigibilità della condotta in relazione al quadro normativo di riferimento quale ventaglio di norme che la società deve adottare al fine di escludere la responsabilità. Il modello organizzativo adottato viene ad assumere il valore di auto normazione dell'ente cui si fa riferimento per stabilirne la responsabilità (nel caso di specie si trattava dei legali rappresentanti di due società cooperative e membri del consiglio di amministrazione, che avevano commesso un reato di truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso un complicato meccanismo contrattuale che alla fine prevedeva l'incorporazione di una società e che non avevano adottato alcun modello organizzativo con la conseguenza che anche le società venivano ritenute responsabili (Tribunale Milano, 28 dicembre 2011).

Nozione di "soggetto apicale":

La nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali (Trib. Milano, sez. XI, 26.6.2008, in Foro Ambrosiano, 2008, 3, 335).

Presupposti:

In tema di misure cautelari interdittive applicabili all'ente per l'illecito dipendente da reato la valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi deve essere riferita alla fattispecie complessa che integra l'illecito stesso. Pertanto l'ambito di valutazione del giudice deve comprendere non soltanto il fatto reato, cioè il primo presupposto dell'illecito amministrativo, ma estendersi ad accertare la sussistenza dell'interesse o del vantaggio derivante all'ente, il ruolo ricoperto dai soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d. lgs. 231/01, nonché è necessario verificare se tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (Cass. Pen., sez. VI, n. 32627 del 23.6.2006, in Cass. Pen. 2007, 11, 4227).

In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche e delle società, l'espressione normativa, con cui se ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato "ex ante", sicché l'interesse ed il vantaggio sono in concorso reale (Cass. Pen., sez. II, n. 3615 del 20.12.2005, rv. 232957, in CED Cass. Pen. 2006).

Collegare il requisito dell'interesse della persona fisica, dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicazione dell'art. 5 del D. Lgs. 231/01 (Ass. Torino, sez. II, 14.11.2011 in Dir. Pen. e processo, 2012, 6, 702).

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 5 comma 1 D. Lgs. 231/01 prevede che il fatto, in grado di consentire l'addebito a carico dell'ente, sia commesso dall'autore del reato presupposto nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso; mentre il comma 2 dello stesso art. 5 prevede l'esclusione della responsabilità dell'ente ove il fatto sia stato commesso dalla persona fisica nell'"esclusivo interesse proprio o di terzi". In particolare, la nozione di interesse

esprime la proiezione soggettiva dell'autore (non coincidente, peraltro, con quella di "dolo specifico", profilo psicologico logicamente non imputabile all'ente), e rappresenta una connotazione accertabile con analisi "ex ante". È indefettibile onere del giudice motivare al riguardo puntualmente, vuoi perché l'interesse dell'ente condiziona l'addebito a carico del medesimo, vuoi perché, al contrario, l'assenza dell'interesse rappresenta un limite negativo della fattispecie (Cass. Pen., sez. V, 26.4.12, n. 40380 in Guida al diritto 2012, 46, 94).

In tema di responsabilità amministrativa dell'ente, può affermarsi l'assenza di responsabilità soltanto quando si accerti l'"interesse esclusivo" di terzi o di persone fisiche. L'assenza dell'interesse rappresenta, dunque, un limite negativo della fattispecie (Cass. Pen., sez. V, n. 40380 del 26.4.12, in Diritto e Giustizia, 2012, 16.10.12).

In tema di responsabilità di ente societario per violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonostante che il primo comma dell'art. 5 del D. Lvo. 231/01 proponga in modo apparentemente alternativo i due criteri ("nel suo interesse o a suo vantaggio"), tuttavia, il comma secondo dello stesso art. 5 prevede che l'ente non risponde se il reo ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi"; ne consegue che, mancando l'interesse, anche solo concorrente, dell'ente, è del tutto inutile l'eventuale esistenza del solo vantaggio (Trib. Torino, sez. I, 22.4.13, in Rivista penale 2013, 6, 95).

Quando gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed anticendio e colpevoli omissioni sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo ha interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento, oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione, in caso di omicidio colposo da infortunio sul lavoro collegare il requisito dell'interesse o del vantaggio dell'ente non all'evento bensì alla condotta penalmente rilevante della persona fisica corrisponde ad una corretta applicaizione dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/01 (Ass. Torino, sez. II, 14.11.11 in Giur. It., 2012, 4,907).

Costituisce interesse rilevante e sufficiente ai fini della responsabilità degli enti ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. N. 231/01, lo scopo di incremento o quanto meno di consolidamento della posizione della società, che ha costituito la motivazione del reato di truffa ai danni dello Stato (fattispecie relativa al mancato trattenimento delle somme dovute per eccedenze sulle c.d. quote latte; Trib. Pordenone, 23.7.10 in Giur. Merito, 2011, 2, 482).

Certamente il requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità dell'ente può essere integrato anche dal vantaggio indiretto, inteso come acquisizione per la società di una posizione di privilegio sul mercato derivante dal reato commesso dal soggetto apicale. Nondimeno, proprio la natura di criterio di imputazione della responsabilità riconosciuto dalla legge richiede la concreta e non astratta affermazione dell'esistenza di un tale interesse o vantaggio, da intendersi rispettivamente come

potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante all'ente dalla commissione del reato presupposto (Trib. Milano, 28.4.08, in Foro Ambrosiano, 2008, 3, 329).

In materia di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, deve escludersi la responsabilità dell'ente, pur qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/01): in tale evenienza, infatti, si tratterebbe di un vantaggio "fortuito", come tale non attribuibile alla "volontà" dell'ente (Cass. Pen., sez. VI, n. 32627 del 23.6.06 in Guida al diritto, 2006, 42, 61).

La responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse o vantaggio sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 231/01, anche quando gli stessi reati vengono consumati solo nelle forme del tentativo (fattispecie relativa al reato presupposto di truffa ai danni dello Stato; Trib. Lib. Milano, 26.6.08; Cass. Pen., sez. V, n. 771813 in CED Cass. Pen. 2009).

Principali Fonti:

D.lvo n. 14/2019 (prevenzione della crisi di impresa);

PTPCT

D.L.vo n. 75/2020

Art. 2086 c.c.

GDPR n. 679/2016

D.L.vo n. 33/2013

D. L.vo n. 39/2013

L. n. 241/1990

D.L.vo n.165/2001

D.L.vo n. 24/2023

4. PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Il D. Lgs. 231/2001, emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, disciplina la "responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato".

Tale disciplina si applica agli enti dotati di personalità giuridica, nonché alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il testo normativo trova la sua genesi nelle convenzioni comunitarie e internazionali ratificate dall'Italia¹ che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta l'ente può essere ritenuto "responsabile" per alcuni reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della società stessa, da:

- **Soggetti apicali**, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, controllo o di direzione (anche di fatto) della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle stesse;
- **Soggetti sottoposti** alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali;
- **Soggetti che operano per nome e per conto dell'Ente** in virtù di mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarico.

In particolare, la responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o di responsabilità; in tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alla *policy* aziendale.

Viceversa, qualora l'illecito sia commesso da un soggetto che non ricopre funzioni apicali nel sistema organizzativo aziendale, l'onere di provare la responsabilità dell'Ente incombe sulla pubblica accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

La nozione di "**interesse**" si concretizza in ogni caso in cui la condotta illecita sia posta in essere con l'esclusivo intento di conseguire un beneficio alla società.

Allo stesso modo, la responsabilità incombe sulla società in ogni caso in cui l'autore dell'illecito, pur non avendo agito allo scopo di beneficiare la stessa, abbia comunque conseguito un "**vantaggio**" alla persona giuridica, sia esso di tipo economico o meno.

La responsabilità amministrativa della Società è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

4.1 LA CONDIZIONE ESIMENTE

Il Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell'Ente dai reati previsti qualora lo stesso dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, **un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo** a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello sia osservato e continuamente aggiornato.

Si tratta di un aspetto caratteristico del D. Lgs. 231/01 che attribuisce un valore "esimente" ai modelli di organizzazione della società.

L'ente, in particolare, non risponde dei reati commessi nel suo interesse o vantaggio nel caso si verifichino le seguenti condizioni:

- sia stato adottato un modello organizzativo e gestionale in grado di sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sia stato nominato un apposito Organismo (c.d. Organismo di Vigilanza o OdV) specificamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull'applicazione del Modello;
- il reato è stato commesso senza che vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo;
- il soggetto autore del fatto di reato ha eluso in modo fraudolento il sistema di vigilanza e gestione.

Nel Decreto è quindi stabilito che il Modello debba rispondere alle esigenze di:

- identificare le aree nel cui ambito può verificarsi uno dei reati previsti dalla legge;
- individuare protocolli specifici con i quali programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- identificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In definitiva si possono identificare due ambiti di intervento:

- identificazione dei rischi (c.d. *risk assessment*), ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in forma qualitativa e quantitativa la possibilità del verificarsi dei reati previsti;
- progettazione di un sistema di controllo (c.d. "protocolli"), ossia il sistema organizzativo dell'Ente in grado di prevenire e contrastare efficacemente i

¹ Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles del 26.5.1996 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri; Convenzione Ocse del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

rischi identificati, in modo che chiunque violi tale sistema debba mettere in atto comportamenti contrari alle disposizioni del Modello.

Nello specifico, il sistema di controllo prevede:

- l'adozione di un Codice Etico
- un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle deleghe, delle procure
- un sistema di procedure manuali ed informatiche
- un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente situazioni di criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari
- un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese
- un'efficace comunicazione del Modello al personale e un'efficace formazione dello stesso

Queste componenti del sistema di controllo devono prevedere principi di:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- applicazione del principio di separazione delle funzioni
- documentazione dei controlli
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello
- autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione dell'organismo di vigilanza

L'efficacia del sistema preventivo delineato dal Modello presuppone l'esistenza di un sistema sanzionatorio e disciplinare altrettanto efficace, applicabile ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori esterni ed in grado di svolgere una funzione deterrente contro le violazioni delle prescrizioni aziendali.

In questa ottica una parte qualificante del Modello è quella dell'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, con funzioni di controllo sull'effettivo funzionamento del Modello e di stimolo ai cambiamenti necessari in caso di inadeguatezza dei protocolli adottati.

4.2 ART. 6 D. LGS. 231/01: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

1. *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

4-Bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b). (*)

5. È comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

(*) Comma 4-Bis in vigore dal 1 gennaio 2012 - Legge 12 novembre 2011, n. 183 - G.U. 14.11..2011 n. 265 - Suppl. Ord. n. 234, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012"

- Relazione Ministeriale al Decreto:

Nozione di apicale:

"...funzione apicale sia rivestita in via formale (prima parte della lettera a), sia in rapporto all' "esercizio anche di fatto" delle funzioni medesime

(seconda parte della lettera a). A questo proposito, si noti che, ricalcando testualmente la delega, tale locuzione è stata riconnessa alle funzioni di gestione e di controllo; esse devono dunque concorrere ed assommarsi nel medesimo soggetto il quale deve esercitare pertanto un vero e proprio dominio sull'ente. Resta, perciò, escluso dall'orbita della disposizione l'esercizio di una funzione di controllo assimilabile a quella svolta dai sindaci. Costoro non figurano nel novero dei soggetti che, formalmente investiti di una posizione apicale, possono commettere illeciti che incardinano la responsabilità dell'ente: a maggior ragione, quindi, non è pensabile riferire una responsabilità all'ente per illeciti relativi allo svolgimento di una funzione che si risolve in un controllo sindacale di fatto (ciò, a tacere dei dubbi che sussistono in ordine alla stessa configurabilità di una simile forma di controllo). In definitiva, **la locuzione riportata nello schema di decreto legislativo è da proiettare solo verso quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente** (è il caso del socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che detta dall'esterno le linee della politica aziendale e il compimento di determinate operazioni). Un'interpretazione difforme si sarebbe scontrata contro un eccesso di indeterminatezza della nozione di "controllo di fatto". L'aspetto che merita maggiore attenzione concerne tuttavia l'equiparazione, ai soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente, delle persone che rivestono le medesime funzioni in una "unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale". La previsione richiama un fenomeno ben noto, ed anzi in via di progressiva espansione; si pensi ai c.d. direttori di stabilimento che, nelle realtà aziendali medio-grandi, sono molto spesso dotati di una forte autonomia gestionale e sottratti al controllo delle sedi centrali. La collocazione di questi soggetti all'interno della lettera a) e quindi come soggetti apicali, è suggerita, oltre che dall'osservazione del dato empirico, anche da considerazioni di natura sistematica: come noto, infatti, la figura ha da tempo trovato ingresso nel nostro ordinamento, in materia di sicurezza sul lavoro, dove pure affonda la sua ratio nella tendenziale comunione tra poteri-doveri e responsabilità. Resta peraltro fermo che, nelle realtà economiche segnate da una minore complessità, la carenza di autonomia finanziaria o funzionale, consentirebbe di degradare l'unità organizzativa dalla lettera a) alla successiva lettera b) (soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza degli apici), con le conseguenze che saranno di seguito illustrate.

I criteri di imputazione sul piano soggettivo: Si è prima ricordato come, in passato, la principale controindicazione all'ingresso di forme di responsabilità penale dell'ente fosse ravvisata nell'art. 27, comma 1, Cost., inteso nella sua accezione di principio di colpevolezza in senso "psicologico", e cioè come legame psichico tra fatto ed autore. Si è anche già detto che una rinnovata concezione della colpevolezza in senso normativo (**riprovevolezza**) consente oggi di adattare comodamente tale categoria alle realtà collettive...

...Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'art. 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una **colpa di organizzazione**.

...All'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati. Requisito indispensabile perché dall'adozione del modello derivi l'esenzione da responsabilità dell'ente è che esso venga anche efficacemente attuato: **l'effettività** rappresenta, dunque, un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsabilità.

I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dagli apici:

... l'ente dovrà dimostrare che il comportamento integrante il reato sia stato posto in essere dal vertice eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione. La lettera c) bene si presta, dunque, a fotografare le ipotesi di c.d. "**amministratore infedele**", che agisce cioè contro l'interesse dell'ente al suo corretto funzionamento. Si noti peraltro che secondo questa disciplina, **affinché venga meno la responsabilità dell'ente, non è sufficiente che ci si trovi di fronte ad un apice infedele; si richiede - di più - che non sia ravvisabile colpa alcuna** da parte dell'ente stesso, il quale - attraverso il suo organismo - deve aver vigilato anche sull'osservanza dei programmi intesi a conformare le decisioni del medesimo secondo gli standard di "**legalità preventiva**" (lett. d).

Una notazione finale. La circostanza che, nel caso di elusione fraudolenta del modello senza colpa dell'ente, non sia ravvisabile alcuna responsabilità dello stesso, nulla toglie all'inopportunità che la persona giuridica si giovi dei profitti economici che abbia comunque tratto dall'operato del c.d. amministratore infedele. Per tale ragione, l'articolato prevede che, anche in queste ipotesi, venga disposta la confisca del profitto del reato.

- Giurisprudenza:

- Soggetti in posizione apicale - Modelli Organizzativi, facoltà - obbligo; Modelli Organizzativi: requisiti - Esimente -

·Soggetti in posizione apicale:

·La nozione di soggetto apicale di un ente viene definita dall'esercizio formale di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, mentre l'esercizio di

fatto per essere rilevante deve avere riguardo cumulativamente alle funzioni di gestione e controllo, volendosi includere tra i vertici solo quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull'ente. In assenza di una definizione delle citate funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione, si possono utilizzare in via interpretativa le norme dettate in proposito in altre branche dell'ordinamento interno, così da ricostruire il concetto di amministrazione come legato al potere di gestione e controllo delle risorse materiali dell'ente, il concetto di direzione come legato al potere di gestione e controllo del personale dell'ente, il concetto di rappresentanza come legato alla formazione, manifestazione all'esterno e alla ricezione della volontà dell'ente in relazione agli atti negoziali

(Trib. Milano, sez. XI, 26 giugno 2008, in Foro ambrosiano 2008, 3, 335).

·Modelli Organizzativi - facoltà - obbligo:

·Il dettato normativo ex D.Lgs 231/01 non prevede l'obbligo per gli enti di adottare Modelli Organizzativi, i quali, costituiscono solamente una condizione esimente della responsabilità dell'ente. In virtù di ciò, la mancata adozione di detti Modelli non può costituire automaticamente una responsabilità dell'ente (cfr., *ex plurimis*, Cass. Pen., sez. VI, n. 36083 del 9 luglio - 17 settembre 2009 - caso: Mussoni-, Cass. Pen, 2010, p. 1938, nota: M.Lei. Resp. Amm. Soc., n. 2/2010, p. 193, nota: S.Beltrani. - C. Ass. Torino, sez. II, 15 aprile - 14 novembre 2011 - caso: ThyssenKrupp-, nota: S.Zirulia, M.L.Mannella; Guida al Dir. N. 49-50/2011, p. 50, nota: G.Marra; Foro it., 2012, II, c. 24; Resp. Amm. Soc., n. 1/2012, p. 193, nota: R.Bartoli, D.Bianchi; Giur. It., 2012, p. 913, nota: E.Zanalda; resp. Amm. Soc. n. 3/2012, p. 83, nota: T.Guerini).

·La mancata adozione dei Modelli Organizzativi ex D.Lgs 231/01, in presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti ex D.Lgs 231/01 (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società e posizione apicale dell'autore materiale del reato), è sufficiente a costituire quella "rimproverabilità" (*rectius* colpa da organizzazione) di cui alla Realzione Ministeriale al Decreto Legislativo e ad integrare la fattispecie sanzionatoria, costituita dall'omissione delle previste e doverose cautele organizzative e gestionali idonee a prevenire le tipologie criminose previste e punite ex D.Lgs 231/01 (Cass. Pen., sez. VI, n. 36083 del 9 luglio - 17 settembre 2009 - caso: Mussoni-, Cass. Pen, 2010, p. 1938, nota: M.Lei. Resp. Amm. Soc., n. 2/2010, p. 193).

·L'adozione dei Modelli Organizzativi costituiscono una incoercibile scelta dell'ente virtuoso, il quale, così facendo si dota di uno strumento organizzativo che, al di là del mero adempimento formale e burocratico (ove preventivamente adottato ed in grado di efficacemente eliminare o ridurre ad un rischio accettabile la commissione di illeciti da parte della società), comporta l'esclusione della responsabilità amministrativa (G.U.P. Tribunale Novara, 1 ottobre 2011, in Corr.

Merito n. 4/2011, p. 403; in Dir. Pen. Cont. 2011; Resp. Amm. Soc. n. 2201, p. 161).

Modelli Organizzativi, requisiti:

·Al fine di una valutazione positiva sull'adeguatezza del Modello Organizzativo, il medesimo deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati;
- b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse dinanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

E' da ritenersi idoneo il Modello adottato, se si limita a percorrere precetti sanzionati penalmente senza specificare alcun protocollo di lavoro che, prescrivendo i singoli passaggi che debbono essere eseguiti, consenta di neutralizzare gli snodi a rischio. È da ritenersi inidoneo il Modello adottato che ometta la specificazione persino delle sanzioni disciplinari, oltre che degli illeciti e della correlazione (eventuale o necessaria od improbabile) tra illecito e sanzione. *Rebus sic stantibus*, non può parlarsi di sistema sanzionatorio idoneo se non si comprende a quale pratica decisione sanzionatoria effettiva condurrà eventualmente il procedimento disciplinare avviato dai nuovi nuclei gestionali. Resta inteso che il sistema sanzionatorio intra-aziendale va a sommarsi a quelli esterni istituzionali di carattere penale e amministrativo (G.I.P. Bari, 18 aprile 2011, in *Le società*, 2006, p.365).

·Ex art. 6, co. II, lett. d), D.Lgs 231/01, è stato previsto che i Modelli debbano prevedere flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza. Deve altresì essere previsto che tutti gli organi dell'ente, apicali e subordinati, debbano segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione o anche solo la presunta commissione dei reati, del codice etico, del Modello e delle procedure attuative del medesimo. La violazione di tali obblighi informativi verso l'O.d.V. deve essere specificatamente sanzionata. Per quanto concerne le violazioni del codice etico e del Modello da parte dei lavoratori subordinati dovranno essere tipizzate e sanzionate le violazioni. E' d'uopo sottolineare come il sistema sanzionatorio debba essere predisposto in ossequio allo Statuto dei Lavoratori (art. 7) e/o delle normative speciali, all'art. 7 della L. n. 300/70 ed al C.C.N.L. di categoria. In relazione all'aspetto della comunicazione e della formazione, l'ente deve

impegnarsi espressamente alla divulgazione del Modello a tutti i subordinati ed agli apicali (quindi, con funzione di gestione, amministrazione, controllo), attraverso i mezzi informativi ritenuti più opportuni ed al fine di garantirne una effettiva conoscenza l'ente dovrà altresì attuare programmi di formazione sul Modello e sul Codice Etico ed una formazione specifica per i membri dell'O.d.V.. Deve altresì essere previsto che la partecipazione e frequenza dei dipendenti a detti corsi di formazione debba essere prevista con carattere di obbligatorietà e debba altresì essere prevista una verifica sulla qualità dei contenuti dei programmi formativi (G.I.P. Napoli, ord. 26 giugno 2007 -massima non ufficiale-, in Resp. Amm. Soc., n. 4/200, p. 163).

·Deve essere regolamentato un obbligo per gli apicali ed i subordinati dell'ente (amministratori della società, direttori, dipendenti), di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell'ente, a violazioni del modello o alla consumazione di reati. Devono essere date concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengono a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organismo di vigilanza.

Stante l'importanza dei flussi informativi predisposti dal Modello, l'esistenza dei medesimi deve essere resa nota (unitamente alla diffusione di tutto il Modello) agli apicali e subordinati della società (G.I.P. Milano 20 settembre 2004 -caso: VCM-, in Guida al Dir. N. 47/2004, p. 69).

·Ex art. 6, co. III, D.Lgs 231/01, è stato previsto che i Modelli possano essere adottati, oltre che ottemperando a quanto previsto al precedente comma II, in ossequio ai dettami dei codici di comportamento predisposti dalle associazioni di categoria degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, in concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati. La *ratio* di tale previsione è volta alla promozione dell'eticità e del rispetto della legge, già all'interno delle categorie interessate e di implementare la formazione di codici tecnicamente strutturati che possano fungere da utile punto di riferimento operativo per i soggetti interessati. Il riconoscimento della capacità di autoregolamentazione delle associazioni di categoria (cfr. *ex pluribus*: Confindustria, A.B.I., Confcommercio etc. etc.) è sottoposta ad un vaglio di congruità da parte del Ministero della Giustizia e di quello competente per il settore di appartenenza dell'ente, così da evitare che possano essere assunti codici comportamentali puramente formali o, comunque, non efficaci.

Ad ogni buon conto, spetta sempre e comunque solamente al Giudice ogni valutazione sulla efficacia dei Modelli e, quindi, non potrà riconoscersi valenza esimente ai modelli adottati in ossequio alle succitate linee guida predisposte dalle associazioni di categoria, anche nel caso in cui il Ministero della Giustizia non abbia effettuato rilievo alcuno (G.I.P. Bari, 18 aprile 2005, in *Le Società*, 2006,p.365).

·I D.P.S. (documento di valutazione dei rischi ex artt. 26, 28 D.Lgs. n. 81/2008), non sono in alcun modo equiparabili al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto ex art. 30 D.Lgs 231/01. Il sistema introdotto ex D.Lgs 231/01 prevede l'adozione di un modello organizzativo diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto dalla normativa antinfortunistica (Trib. Trani sez. dist. Molfetta, 26 ottobre 11 gennaio 2010 -caso: Truck Center-, in Corr. Merito, n. 4 2010 p. 408; Dir Pen. Proc., 2010, p. 842.

·I Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo hanno quale requisito principale la concreta e specifica efficacia dei medesimi e la dinamicità nel plasmarsi sulle caratteristiche aziendali che mutano nel corso della vita della medesima. Ciò posto, essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale. In ambito squisitamente cautelare, la valutazione da compiersi è duplice: la prima è una analisi volta a saggiare l'idoneità strutturale del modello organizzativo, saggiandone l'eshaustività, la concretezza e la specificità dei singoli enunciati; il secondo attiene all'efficacia della sua attuazione. Sotto l'aspetto strutturale e contenutistico, il modello deve costituire l'esito di una corretta mappatura ed analisi del rischio reato (cd. Risk analysis) e, pertanto, l'esito di una corretta valutazione della vulnerabilità oggettiva dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività. Eseguita l'analisi del rischio reato e, quindi, individuate tutte le aree sensibili, devono essere stabiliti per ognuna di esse degli specifici protocolli di prevenzione che regolamentino nel modo più incisivo ed efficace le attività ad elevato rischio reato, regolamentando l'operatività aziendale in detti frangenti e predisponendo costantemente controlli e adeguate sanzioni per perseguire e disincentivare le violazioni così da garantire una effettiva attuazione dell'intero sistema organizzativo (G.I.P. Napoli, ord. 26 giugno 2007, in Resp. Amm. Soc. 4/2007, p. 160).

·Esimente:

·I Modelli Organizzativi previsti ex D.Lgs 231/01 hanno natura facoltativa e possono essere adottati *ante factum* o *post factum*. Se adottati a scopo preventivo (*ante factum*), a determinate condizioni costituiscono elementi impeditivi della responsabilità dell'ente in caso di illecito amministrativo dipendente da reato (ex art. 6 D.Lgs 231/01), mentre, qualora adottati *post factum*, ex art. 12, lett. b), D.Lgs 231/01, costituiscono una attenuante della responsabilità con l'effetto dell'inflizione di sanzioni diminuite (Trib. Milano, ord. N. 2333 del 14 dicembre 2004, in Foro It., 2005, II, c. 527).

·La valutazione di efficacia del modello di organizzazione dell'impresa societaria deve essere compiuta dal Giudice con riferimento al tempo della sua adozione e attuazione (Trib. Milano 17.11.2009, in Le Società, Ipsos, 4, 2010, p. 473).

·In tema di responsabilità da reato degli Enti, la persona giuridica che abbia adottato - con valutazione *ex ante* - e efficacemente attuato un valido modello organizzativo/gestionale volto alla prevenzione degli illeciti societari della specie di quello verificatosi, non risponde dell'illecito collegato al reato presupposto

allorquando il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il succitato modello. Nel caso di specie la Corte ha accertato e statuito che: "Se si fosse seguita la procedura prevista dal modello sarebbe stato impossibile per gli imputati attuare il loro proposito di "rassicurare" il mercato e di "abbellire" il bilancio della ...società Alfa... in danno degli investitori. Per tutti questi motivi si ritiene che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non siano frutto di un errato modello organizzativo, ma siano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società deve essere pertanto dichiarata non punibile ex art. 6 legge 231/2001"(Tribunale di Milano, G.I.P. E.Manzi, 17 novembre 2009 -cd. caso "Impregilo" -massima non ufficiale- www.Codice231.com -;pronuncia confermata da C. App. Milano n. 1824 del 21 marzo 2012).

- Deve valutarsi positivamente l'efficacia di un modello di organizzazione di una società nel quale, relativamente ai comunicati al mercato di notizie idonee ad influire sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa società, sono previsti gli interventi di una pluralità di funzioni aziendali nella loro predisposizione e redazione delle bozze nonché l'approvazione del presidente del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato(Trib. Milano 17.11.2009, in *Le Società*, Ipsoa,4, 2010, p. 473).
- Non è censurabile la società in rappresentanza della quale il presidente del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato, eludendo il relativo modello di organizzazione dell'impresa, hanno diffuso sul mercato degli strumenti finanziari comunicati relativi alle condizioni patrimoniali e finanziarie della società, dopo aver manipolato i dati perpetrati dalle competenti funzioni aziendali(Trib. Milano 17.11.2009, in *Le Società*, Ipsoa,4, 2010, p. 473).

- L'art. 6, co. VI, D.Lgs231/01 prevede in termini facoltativi l'adozione di modelli organizzativi gestionali in ossequio alle linee guida delle associazioni di categoria degli enti, tuttavia, è d'uopo sottolineare come tale disposto non costituisca una delega disciplinare a tali associazioni e neppure costituisce un rinvio per relationem ai codici di comportamento previsti dalle associazioni rappresentative degli enti, in quanto, dette linee guida possono essere assunte come paradigma per la predisposizione di un valido modello da adottare, il quale, dovrà sempre e comunque caratterizzarsi con la efficacia e, quindi, il medesimo dovrà essere ulteriormente plasmato sulle caratteristiche della realtà aziendale nella quale è destinato a operare. Il fatto che i codici di comportamento siano comunicati dal Ministero della Giustizia in concertazione con gli altri Ministeri competenti e che il medesimo possa formulare osservazioni, non vale certo a conferire ai modelli medesimi il crisma della incensurabilità (in quanto equivarrebbe a vincolare il Giudice ad un imprimatur del Ministero e/o aziendale, il tutto, in aperto contratto con la ratio della normativa di riferimento). Infatti, in tal senso argomentando, si porrebbe una prospettiva di privatizzazione della normativa da predisporre per impedire la commissione di reati. Resta inteso che il Giudice non potrà avere

come parametri di valutazione suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, essendo che anch'esso dovrà fare riferimento alle linee guida ed alla ratio della normativa di riferimento, così come ai principi della logica e della consolidata esperienza dello stare decisis (Cass. Pen., sez. V, n. 4677 del 18 dicembre/20 gennaio 2014 –casoImpregilo- massima non ufficiale).

4.3 ART. 7: SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE E MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

4. L'efficace attuazione del modello richiede:

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

- Relazione Ministeriale al Decreto: nozione di soggetti gerarchicamente sottoposti all'ente

Quanto ai dipendenti, non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti, quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica.

I criteri di imputazione soggettiva nel caso di reato commesso dai sottoposti: ...Anche qui (come per i vertici), al momento della "posizione" del

programma preventivo è necessario si accompagni quello del suo effettivo funzionamento. Così, ai fini dell'efficace attuazione del modello, la norma richiede, tra l'altro, il suo aggiornamento costante, oltre alla predisposizione di un sistema disciplinare funzionante. Le previsioni non intendono ovviamente essere tassative e fanno comunque salvi ulteriori protocolli comportamentali che, nel caso concreto, consentano di azzerare o di minimizzare il rischio.

Infine, è opportuno sottolineare come, a differenza che nel caso di reato commesso da persona in ruolo apicale, qui l'onere di provare la mancata adozione ovvero la mancata attuazione del modello da parte dell'ente gravi sull'accusa. La ragione è chiara (nulla poena sine culpa) e - lo si ribadisce - discende dalla gravità delle conseguenze suscettibili di prodursi in capo all'ente sul piano sanzionatorio. La puntualizzazione riveste peraltro un'importanza non secondaria anche nei casi in cui la misura sia applicata in fase cautelare, mettendo così al riparo dall'eventualità di un eccesso nel ricorso a misure cautelari potenzialmente assai invasive.

- Giurisprudenza: Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modello di organizzazione e prevenzione dell'ente

·Perché possa configurarsi la responsabilità dell'ente per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza (art. 5, comma 1, lett. b), è necessario che, ai sensi dell'art. 7 d.lg. n. 231 del 2001, la commissione del reato sia stata resa possibile dalla **violazione degli obblighi di vigilanza e controllo alla cui osservanza la struttura è tenuta**(Trib. Milano, 27 aprile 2004, Riv. dottori comm. 2004, 904).

·In tema di responsabilità delle persone giuridiche, il d.lg. n. 231 del 2001 ha introdotto un **obbligo di adempienza** allorquando venga scoperto o comunque prospettato un reato che coinvolga l'ente; infatti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 d.lg. n. 231 del 2001, la società è tenuta da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e d'altro lato, ai sensi dell'art. 17 lett. b) della medesima normativa, ad eliminare le carenze organizzative mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione di illeciti (Uff. Indagini preliminari, Verona, 14 marzo 2007, Riv. pen. 2008, 9, 926).

·Ex artt. 6, 7 D.Lgs 231/01 l'organo amministrativo posto alla dirigenza della società ha la compenteza per l'adozione e l'attuazione del modello di organizzazione in questione; ciò non toglie che se i soci ritenessero motu proprio premunire la società medesima rispetto ad una condotta negligente o imprudente dell'amministratore riguardo alla facoltà di elaborare il Modello, potrebbero statuirne l'obbligatorietà dell'adozione ed elaborazione da parte dell'organo amministrativo, il tutto, con ogni più ampia riserva perl'assemblea dei soci di una

approvazione preventiva all'applicazione del Modello medesimo (C. App. Milano, sez. II, n. 1824 del 21 marzo/8 giugno 2012 -caso Impregilo- in penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2012).

·Nel corso di un procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, il modello organizzativo adottato da una società partecipante a gare di appalto per la realizzazione di opere pubbliche non può essere considerato idoneo a prevenire i reati contro il patrimonio pubblico e dunque ad evitare in astratto l'applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la p.a., qualora non dedichi specifica considerazione all'area operativa dell'azienda nella quale sarebbe stato commesso il reato per cui si procede, non garantisca effettiva autonomia e indipendenza all'organismo di controllo e non preveda, in deroga all'art. 2388 c.c., una maggioranza qualificata del consiglio di amministrazione per la sua modifica (Trib, Roma 04 aprile 2003, Foro it. 2004, II, 317).

·In caso di perfezionamento di uno dei reati presupposto (p. e p. ex D.Lgs 231/01) che coinvolga l'ente, l'ente costituitosi ex art. 39 D.Lgs 231/01 è legittimato a chiedere, per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale, l'applicazione della sanzione su richiesta, ex art. 444 c.p.p. (così come espressamente richiamato ex art. 63 D.Lgs 231/01). Infatti ex art. 7, co. III, D.Lgs 231/01, la società è tenuta da un lato a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio e dall'altro lato, ex art. 17, lett. b), della normativa di riferimento, a eliminare le carenze organizzative per mezzo dell'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi idonei ad identificare le aree di rischio nell'attività della società e a individuare gli elementi sintomatici della commissione dei reati presupposto (G.U.P. Verona, 14 marzo 2007 - massima non ufficiale - in Riv. Pen. 2008, p. 926).

4.4 LE SANZIONI PREVISTE

Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell'Ente sono:

- **Sanzione pecuniaria:** è determinata sulla base della gravità del reato commesso e del grado di responsabilità riconosciuto al soggetto giuridico tenuto conto delle attività poste in essere dall'Ente per mitigare o prevenire la commissione di illeciti. Della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o fondo comune
- **Sanzioni interdittive** quali:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni relative alla commissione dell'illecito
 - divieto di contrarre con la P.A.
 - esclusione o revoca di finanziamenti, contributi o sussidi
 - divieto di pubblicizzare beni e servizi
- **Confisca** del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso

- **Pubblicazione della sentenza**

4.5 ART. 9 DEL DECRETO: SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; (1)

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; (2)

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; (3)

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(1) Cfr. art. 97-bis. D.lgs 1.09.1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.lgs 9.09.2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedasi, inoltre, l'art. 60-bis, D.lgs 24.02.1998, n. 58, aggiunto dall'art. 10 del D.lgs n. 197/04.

(2) Cfr. art. 97-bis, D.lgs 1.09.1993, n. 385, aggiunto dall'art. 8, D.lgs 9.04.2004, n. 197 (Gazz. Uff. 5 agosto 2004, n. 182), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 dello stesso decreto. Vedi, inoltre, l'art. 60-bis, D.Lgs 24.02.1998, n. 58, aggiunto ex art. 10 D.lgs 197/04.

(3) Cfr. Codice degli Appalti, D.Lgs 163/2006, art. 38: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:"
...lettera: "m) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231...".

- Relazione Ministeriale al Decreto:

Il sistema sanzionatorio nella legge-delega: *La sezione II dello schema di decreto detta la disciplina generale delle sanzioni amministrative applicabili agli enti. La legge delega individua, in proposito, un sistema essenzialmente binario, che prevede l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive. Tuttavia, mentre le prime sono indefettibili, le seconde vanno previste - come recita la lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 - solo "nei casi di particolare gravità".*

Sul piano strutturale, l'ammontare minimo della sanzione pecuniaria non deve essere inferiore a cinquanta milioni di lire (€ 25.822,84), mentre l'ammontare massimo non deve oltrepassare i tre miliardi di lire (€ 1.549.370,70) (lettera g)) del comma 1 dell'articolo 11). Sul versante commisurativo, si stabilisce che il giudice deve tenere conto anche "dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente".

La delega prevede poi due ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria: la prima (lettera g) concerne i casi di particolare tenuità del fatto, nel cui ambito la sanzione pecuniaria da irrogare non dovrà essere superiore a duecento milioni di lire (€ 103.291,38) né inferiore a venti milioni (€ 10.329,14); la seconda si lega alla realizzazione della efficace riparazione o reintegrazione dell'offesa realizzata (lettera n)).

Si rafforza, così, anche sul versante della disciplina delle sanzioni, l'idea che il sistema di responsabilità disegnato dalla legge delega sfoci in un "diritto sanzionatorio tout court" che, nella materia economica, ha sempre avuto una doppia anima: penale-criminale e penale-amministrativa, con ricorrenti migrazioni delle materie da uno all'altro settore punitivo.

Un diritto sanzionatorio "punitivo", dunque, che sfrutta l'incisività della sanzione amministrativa, ma che, proprio perché più pervasivo (si pensi all'incidenza delle sanzioni interdittive), reclama una sfera di garanzie superiori rispetto a quelle apprestate nella legge n. 689 del 1981.

- Giurisprudenza: Principio di legalità - Criteri di commisurazione della pena pecuniaria - Sanzioni interdittive - Confisca - Distinzione tra confisca ex art. 6 e confisca ex artt. 9, 19 - Inapplicabilità dell'indulto alle pene detentive e pecuniarie - Misure cautelari reali (sequestro preventivo funzionale alla confisca)

· **Criteri di commisurazione della pena pecuniaria:**

·Ai fini della determinazione dell'**entità della sanzione** per la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi del D.lg. 231 del 2001, **si deve tener conto del profitto raggiunto**, dell'incremento e del consolidamento della posizione dell'ente, anche nei confronti dei concorrenti, della reiterazione dei comportamenti, dell'inesistenza di attività volte ad attenuare le conseguenze degli illeciti e dell'omessa adozione del modello organizzativo e gestionale atto a prevenire reati. Trib. Pordenone, n. 308, 23 luglio 2010.

·L'art. 25 septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentate di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro (Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012).

· **Sanzioni interdittive:**

·Per poter applicare alla persona giuridica una delle sanzioni interdittive prevista dall'art. 9 comma 2 d.lg. n. 231 del 2001, a titolo di misura cautelare nel corso del procedimento, **dovranno essere verificati i gravi indizi di responsabilità dell'ente**, il concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa indole di quello per cui si procede, ed il profitto di rilevante entità tratto dall'ente in conseguenza del delitto per il quale si procede oppure la reiterazione di reati(Tribunale Milano, 27 aprile 2004, Giur. merito 2004, 2513).

·**Può essere disposta nei confronti della persona giuridica una misura cautelare interdittiva della revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi già concessi**, stante il carattere inequivoco del richiamo operato dall'art. 45 comma 1 d.lgs 231 del 2001 a tutte le misure contemplate nel comma 2 dell'art. 9 dello stesso decreto e non ostandovi neppure ragioni di carattere logico, tenuto conto della diversa finalità ascrivibile al sequestro conservativo contemplato dall'art. 54 d.lgs n. 231 del 2001 (Tribunale Ivrea, 20 maggio 2005, Giur Merito, 2005, 2206).

·In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, deve **escludersi l'applicabilità**, come misura cautelare, **di sanzioni interdittive che non rientrino tra quelle irrogabili** in via definitiva all'esito del **giudizio di merito**. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame con la quale era stata ritenuta legittima l'applicazione, in via cautelare, dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, prevista

dall'art. 9 comma 2 lett. a), d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, nonostante che tale sanzione non faccia parte di quelle che, in relazione all'ipotizzato reato di truffa aggravata, sarebbero state irrogabili in via definitiva, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del citato d.lgs. (Cass. pen., sez. II, n. 10500 del 26 febbraio 2007, Rv. 235845. Riv. pen. 2007, 7-8, 747; CED Cass. Pen).

· **Confisca:**

· La confisca prevista dall'art. 19 - sia quella di cui al comma 1, sia quella, per equivalente, di cui al comma 2 - D.Lgs. n. 231/2001, ha carattere obbligatorio (e non facoltativo), che deriva direttamente dalla natura di sanzione principale e autonoma affermata solennemente dall'art. 9, co. I, D.Lgs 231/2001 (Cass. pen. Sez. VI, 10-01-2013, n. 19051, Fonte: Società, 2013, 7, 864).

·La previsione della "**confisca per equivalente**" trova la sua *ratione* nell'esigenza di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredirne l'oggetto principale, ossia i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume i tratti distintivi di una vera e propria sanzione. In questa prospettiva, la confisca per equivalente è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per l'individuazione dei beni in cui si "incorpora" il profitto iniziale, nonché a ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Ciò comporta che tale confisca (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere a oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) può riguardare beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato (fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 19 e 53 d.lg. 8 giugno 2001 n. 231 (Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 42894, Guida al Diritto 2010, 68).

·Nel procedimento per l'accertamento dell'illecito amministrativo ai sensi del d.lg. 8 giugno 2001 n. 231, il sequestro preventivo funzionale alla confisca disposto nei confronti dell'ente collettivo è costituito dal vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato ed è concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente (Cassazione penale, Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Foro it. 2009, 1, 36. *Conforme* Cass. Pen. , sez. II, sent. 16.04.2009, n. 20506).

4.6 ART. 10 DEL DECRETO: SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.

3. L'importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.

4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

- Relazione Ministeriale al Decreto:

*... il Governo ha adottato... un modello commisurativo "per quote" a... struttura bifasica. Viene all'opera, infatti, una duplice scansione: dapprima, **il giudice determina l'ammontare del numero delle quote sulla scorta dei tradizionali indici di gravità dell'illecito; poi, determina il valore monetario della singola quota tenendo conto delle condizioni economiche dell'ente.** L'intera operazione si risolve nel combinarsi aritmetico di un moltiplicatore fissato dal fatto illecito con un moltiplicando ricavato dalla capacità economica dell'ente. **Il tutto avviene nel rigoroso rispetto dell'ammontare minimo e massimo della sanzione pecuniaria fissato dalla delega.** Così, si è previsto, nel comma 2 dell'articolo 10, che la sanzione pecuniaria viene applicata per quote non inferiori a cento né superiori a mille. Questa banda di oscillazione costituisce il riferimento a cui attingere nella parte speciale per concretizzare le comminatorie editali per i singoli illeciti (ad esempio: per l'illecito relativo a un certo reato, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote). Nel secondo comma della stessa disposizione, si stabilisce che l'importo di una singola quota va da un minimo di lire cinquecentomila -€ 258,23- ad un massimo di tre milioni -€ 1.549,37-. L'importo della singola quota- lo si vedrà meglio tra breve -è funzionale all'adeguamento della sanzione alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. Rispetto all'articolo 133-bis del codice penale che - come si è detto - prevede un aumento della pena pecuniaria fino al triplo o una diminuzione di un terzo, nel paradigma "per quote" il valore di ciascuna quota presenta un rapporto da "uno a sei" (cinquecentomila lire/tre milioni), evidentemente più ampio rispetto al modello penalistico: questa maggiore oscillazione serve proprio a garantire un adeguamento effettivo alle condizioni dell'ente, in considerazione del carattere estremamente variegato della realtà economica dell'impresa nel nostro paese.*

·Giurisprudenza:

·L'art. 25 septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura

non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentate di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro. Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012).

4.7 ART. 11 DEL DECRETO: CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.

- Relazione Ministeriale al Decreto:

...Per determinare il valore monetario della singola quota il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (così, nell'esempio posto, il giudice determinerà l'importo della quota orientandosi verso il minimo - pari a cinquecentomila lire - se ha a che fare con un ente di ridotte capacità economiche; o verso il massimo, nel caso contrario).

La somma finale è frutto della moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo delle quote che cristallizzano il disvalore dell'illecito.

...Il risultato è, dunque, quello di un sistema sanzionatorio in cui la commisurazione giudiziale risulta maggiormente conformata e trasparente, che si pone in apprezzabile sintonia con le finalità della sanzione.

Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. Più in generale, per fugare allarmismi in ordine alla difficoltà di tali accertamenti, va ricordato che la responsabilità degli enti presuppone la mancata adozione dei modelli di prevenzione, sì che per verificare questo estremo il giudice non potrà comunque fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà

dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente.

- Giurisprudenza:

·Ai fini del giudizio di congruità della pena in sede di accoglimento della richiesta di applicazione della stessa nei confronti di ente responsabile ex d.lg. n. 231/01, si deve tenere conto dei criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria come fissati dall'art. 11 comma 1 e 2 del decreto. Tale norma pone nella c.d. quota e nel numero delle quote i parametri di riferimento per la determinazione della sanzione pecuniaria da comminare, ancorando il primo parametro - la quota, - alla consistenza economica e patrimoniale dell'ente, ed il secondo - il numero delle quote - alla gravità del fatto, alla responsabilità dell'ente nonché all'attività "post delictum" dallo stesso svolta per eliminare le conseguenze e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (Uff. Indagini preliminari Milano, 30 aprile 2004, Foro ambrosiano 2004, 53).

·L'art. 25 septies del d.lg. n.231/2001 prevede che in relazione al delitto di cui all'art.590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (accolto il ricorso del legale rappresentante di una società avverso l'applicazione di una sanzione di 300 quote per la contestazione del reato di lesioni personali colpose gravi occorse ad un dipendente in seguito ad infortunio sul lavoro; Cass. Pen., sez. IV, n. 40070 del 28 settembre 2012, in Diritto & Giustizia 2012, 12 ottobre 2012).

4.8 ART. 12 DEL DECRETO: CASI DI RIDUZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a lire duecento milioni se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a lire venti milioni.

- Relazione Ministeriale al Decreto:

... La riduzione di pena per la particolare tenuità del fatto viene disciplinata nell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b). La riduzione di pena è pari alla metà della sanzione pecuniaria che verrebbe irrogata dal giudice e la sanzione da applicare per effetto della riduzione non potrà comunque essere superiore a duecento milioni né inferiore a venti (in coerenza con quanto si prevede nella legge delega).

La prima ipotesi di fatto tenue coinvolge interamente lo spessore lesivo dell'illecito amministrativo dell'ente. Essa sussiste quando l'autore del reato lo ha commesso nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato alcun vantaggio, oppure un vantaggio minimo (come è noto, se il reato è commesso dall'autore nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, quest'ultimo non soggiace ad alcuna forma di responsabilità). La particolare tenuità ha ad oggetto non il reato, che potrebbe essere tutt'altro che lieve, ma l'illecito dell'ente, segnatamente il suo grado di coinvolgimento nell'illecito: coinvolgimento minimo sia sul versante della colpevolezza, atteso che l'autore del reato ha agito per un interesse prevalentemente personale o di terzi, sia sul versante oggettivo, visto che nessun vantaggio, o comunque un vantaggio minimo, è stato ricavato dall'ente.

La seconda ipotesi di riduzione si fonda sulla particolare tenuità del danno patrimoniale. Si tratta di una formulazione che non abbisogna di dettagliate chiarificazioni, vantando più di un precedente nella legislazione penale codicistica e non. La riduzione trova inoltre una sicura legittimazione sul versante criminologico, atteso che i reati che incardinano la responsabilità amministrativa dell'ente affondano le loro radici nel profitto. Di conseguenza, può ben riconoscersi un'attenuazione della sanzione pecuniaria quando il reato e l'illecito che ne dipende hanno provocato un danno particolarmente tenue.

- Giurisprudenza:

·Non può essere concessa la circostanza **attenuante di cui all'art. 12 lettere a) e b)** d.lgs 231 /2001 **se il danno è grave e il profitto rilevante.** (Nel caso di specie si trattava di una truffa ai danni dello Stato commessa da parte di due società cooperative, qualificate primo acquirente quote latte, che, invece di

versare le trattenute alle casse dell'AGEA per l'importo di Euro 18.310.049,52, le redistribuivano tra i soci conferenti; Tribunale Milano, 28 dicembre 2011).

·Deve essere ridotta, ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, la sanzione pecuniaria irrogata nei confronti di una società a titolo di responsabilità amministrativa per il reato di istigazione alla corruzione commesso dal suo legale rappresentante, qualora l'ente, prima dell'apertura del dibattimento abbia integralmente risarcito il danno alla p.a. e abbia adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati (Tribunale Pordenone 04 novembre 2002, Foro it. 2004, II, 318).

·In tema di responsabilità da reato, non è configurabile nei confronti dell'ente l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 12, comma secondo, lett. a), D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora il risarcimento sia stato operato dalla persona fisica imputata del reato presupposto (Cass. pen., sez. VI, n. 36083 del 09/07/2009, Rv. 244257, CED Cass. pen.).

4.9 ART. 13 DEL DECRETO: SANZIONI INTERDITTIVE

1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

4.10 ART. 20 DEL DECRETO: REITERAZIONE

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

- Relazione Ministeriale al Decreto:

... Un valore strategico nell'ambito del sistema sanzionatorio nei confronti degli enti collettivi è assegnato all'istituto della reiterazione, disciplinato nell'articolo 20. Come si è già avuto modo di notare, esso giuoca un ruolo determinate per l'irrogazione delle sanzioni interdittive, temporanee e definitive.

La natura amministrativa delle sanzioni e la loro riferibilità all'ente in dipendenza di un fatto reato ha reso necessario calibrare l'istituto secondo cadenze che tenessero conto del sostrato empirico-criminologico in cui impinge.

La reiterazione è così destinata a "scattare" quando la precedente condanna abbia avuto ad oggetto anche un solo delitto doloso. Questa soluzione è imposta dal rilievo che i delitti previsti nel decreto, nella maggior parte dei casi riferibili a soggetti in posizione apicale, rivelano una sostanziale estraneità rispetto al rischio di impresa, dirigendosi verso il conseguimento di illeciti profitti che alterano le regole della concorrenza e che alimentano i circuiti della criminalità del profitto.

4.11 ART. 21 DEL DECRETO: PLURALITA' DI ILLECITI

1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

- Relazione Ministeriale al Decreto:

... Nel sistema dell'illecito amministrativo, opera come regola generale quella del concorso materiale delle violazioni, a cui si deroga, a mente dell'articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nei casi di concorso formale omogeneo o eterogeneo.

Su questo versante, il Governo non ritiene di doversi discostare dai principi generali dell'illecito amministrativo, salvo che per la necessità di dover adattare anche in questo caso l'istituto del concorso formale alla peculiarità del contesto, in cui i destinatari delle sanzioni sono gli enti collettivi.

Il comma 1 della disposizione stabilisce che l'ente soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo in relazione ad una pluralità di reati commessi con una azione od omissione, ovvero nello

svolgimento della medesima attività. Il riferimento agli illeciti dipendenti da reati commessi nello svolgimento della medesima attività evoca il rapporto pertinenziale che deve intercorrere tra i reati e il settore o il ramo di attività dai quali essi dipendono. Il regime del cumulo giuridico non potrà pertanto trovare attuazione quando la pluralità di violazioni sia riconducibile ad attività diverse e, in ultima analisi, a diverse lacune organizzative.

... Si è ritenuto, infine, non necessario dettare norme rivolte a disciplinare il concorso materiale delle sanzioni, nella convinzione che il sistema sia agevolmente ricostruibile sulla base dei principi generali. Così: le sanzioni pecuniarie si cumuleranno per una somma pari al loro importo complessivo; identiche sanzioni interdittive, aventi ad oggetto le medesime attività, si applicheranno per un tempo pari alla loro durata complessiva; qualora, invece, si sia in presenza di sanzioni interdittive di diversa specie ma aventi lo stesso oggetto, esse si applicheranno tutte distintamente e per intero; troveranno invece applicazione congiunta le sanzioni interdittive di diversa specie che colpiscono differenti attività.

5.1 REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Nel presente paragrafo della Parte Generale vengono individuati i principali dai quali potrebbe discendere la responsabilità amministrativa della Società; l'elencazione è arricchita, come nei precedenti paragrafi, dal commento del legislatore (c.d. Relazione al Decreto) e dalla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni.

Il metodo così seguito intende favorire la comprensione delle fattispecie a tutti i Destinatari del Modello.

La compiuta disamina dei singoli reati concretamente "a rischio" di commissione, avuto riguardo alle attività svolte da Fira S.p.A., si rinviene, invece, nelle singole Sezioni di cui si compone la Parte Speciale.

L'elenco di tutti i reati presupposto, previsti dal D. Lgs. 231/01, che possono costituire fonte di responsabilità amministrativa degli Enti, è contenuto nella c.d. Appendice Normativa allegata all'aggiornamento del presente Modello oppure nella **Matrice di rischio 231**.

L'elenco di tutti i reati presupposto, previsti dal D. Lgs. 231/01, che possono costituire fonte di responsabilità amministrativa degli Enti, è contenuto nella c.d. Appendice Normativa allegata all'aggiornamento del presente Modello oppure nella **Matrice di rischio 231, dove è possibile desumere i reati dai quali potrebbe discendere la responsabilità amministrativa della Fira**

5.1 Art. 24 D. Lgs. 231/01: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

- Riferimenti normativi: V.si Matrice di rischio

5.2 Elenco aggiornato dei reati presupposto

Le tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti richiamati attualmente dal D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art.316-ter c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 316-bis, Codice Penale:

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

L'interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice in esame è la corretta gestione ed utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a fini di incentivazione economica.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento

La condotta incriminata ha natura omissiva e consiste nel non destinare i contributi, le sovvenzioni, i finanziamenti, i mutui agevolati e altre erogazioni² (le cui nozioni devono essere ricavate dalla legislazione in materia di incentivi pubblici) alle previste finalità di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico ossia dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse allo scopo prefissato.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle istituzioni europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento

² La modifica si deve al d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto frodi) diretto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle notizie di operazioni illecite che hanno riguardato le agevolazioni fiscali del "superbonus". In particolare, l'art. 2 del decreto legge introduce modifiche alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche

alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

Ai sensi dell'art. 316-ter Codice Penale:

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

L'interesse protetto è lo stesso della malversazione.

Soggetto attivo del reato è il beneficiario del finanziamento.

La condotta incriminata, consistente nell'indebito conseguimento di sovvenzioni³ pubbliche, può essere realizzata in forma sia commissiva, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, che omissiva, attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La modifica introdotta dal Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha previsto una circostanza aggravante nell'ipotesi in cui il fatto illecito, superando la soglia di valore indicata nell'ultima frase del primo comma offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico.

Il delitto de quo ha carattere sussidiario rispetto al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis Codice Penale Di conseguenza, qualora l'indebito conseguimento di erogazioni pubbliche sia

³ La modifica si deve al D.L. 25 febbraio 2022, n. 13.

avvenuto mediante il ricorso ad artifici o raggiri che abbiano indotto in errore l'ente erogante, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 640-bis Codice Penale; nel caso in cui l'induzione in errore mediante artifici o raggiri manchi, si versa nell'ipotesi di cui all'art. 316-ter Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 640-bis, Codice Penale

La pena è della reclusione da uno a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 Codice Penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle istituzioni europee.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante l'iscrizione a uno specifico albo come richiesto dall'ente erogante

2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Si riportano gli articoli interessati dalle modifiche introdotte dal DL 25.02.2022, n. 13

Ai sensi dell'art. 615-*quater* Codice Penale:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

*La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Il bene giuridico tutelato dalla norma in oggetto sarebbe da individuarsi nella riservatezza delle chiavi d'accesso, considerate dal legislatore alla stregua di qualità personali riservate, in quanto identificatrici della persona. Con questa previsione il legislatore ha voluto fornire una tutela anticipata dal momento che sanziona tutta una serie di condotte che sono preparatorie rispetto alla condotta descritta dal disposto di cui all'art. 615-*ter* Codice Penale (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*).

Soggetto attivo del reato può essere chiunque.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato la tipologia di condotte rilevanti.

Le condotte sanzionate consistono, alternativamente, nell'acquisire e detenere i mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui, indipendentemente dalle modalità di acquisizione ("si procura, detiene, produce, riproduce"), ovvero nel procurare ad altri apparecchi, strumenti, codici, parole chiavi o altri mezzi idonei a consentire l'accesso abusivo; nel diffondere, importare, comunicare, consegnare o mettere a disposizione di terzi detti mezzi (sia per iscritto che oralmente); nel fornire le informazioni, indicazioni, istruzioni idonee a consentire l'accesso ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

L'art. 615-*quinquies* Codice Penale dispone che:

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

L'art. 615-*quinquies* Codice Penale considera il fenomeno della diffusione dei c.d. virus.

La norma tutela il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche, punendo comportamenti prodromici al danneggiamento di un sistema informatico o telematico, delle informazioni, dati o programmi in esso contenuti.

La fattispecie è stata modificata ad opera della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea – Legge europea 2019-2020", che ha ampliato le modalità commissione del reato.

La condotta incriminata consiste, ora, nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o comunque mettere a disposizione di altri, "abusivamente", programmi e hardware infetti, capaci cioè di riprodurre se stessi infettando i programmi e gli hardware nei quali si inseriscono.

In base all'art. 617-*quinquies* Codice Penale:

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare,

impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

7. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE)

2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019⁴.

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)

⁴ Art. 54 (55 e 29), D.L.vo n. 19/2023

La norma introduce il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, che punisce chiunque, al fine di fare apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. La norma opera espresso rinvio all'art. 29 del Decreto che disciplina il c.d. "certificato preliminare" e, in particolare, gli adempimenti richiesti ai fini del suo rilascio: il notaio provvede su richiesta della società italiana partecipante alla fusione verificando il regolare adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione dell'operazione; in caso di esito positivo, ne dà attestazione nel certificato. Laddove a tal fine venga posta in essere una delle condotte di falsificazione od omissione previste dalla norma, il rischio è di incorrere nella pena della reclusione da sei mesi a tre anni, cui si aggiunge – in caso di condanna a pena non inferiore a otto mesi (due soli in più del minimo edittale) – l'applicazione della pena accessoria della interdizione temporanea dagli uffici direttivi ex art. 32-bis c.p.

Alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge – al successivo art. 55 – la previsione della responsabilità amministrativa dell'ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che, tra i reati in materia societaria, aggiunge ora l'art. 25-ter del Decreto 231. Quest'ultimo viene a tale scopo modificato sia al comma 1, con la precisazione che i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente in materia societaria possono essere previsti sia dal codice civile sia "da altre leggi speciali", sia tramite l'introduzione della nuova lett. s-ter), sede del nuovo reato presupposto, a chiusura dell'elencazione di cui al comma 1. La nuova disposizione punisce, dunque, ove sussistenti gli ulteriori requisiti previsti del Decreto 231, l'ente nel cui interesse o vantaggio sia stato commesso il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, con sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. La sanzione è aumentata di un terzo laddove il profitto conseguito dall'ente sia di rilevante entità (comma 3). In particolare, a fronte di una ipotesi delittuosa "comune" (chiunque forma...), ai fini della responsabilità dell'ente è necessario invece che il soggetto agente rientri tra quelli contemplati dall'art. 5 del Decreto 231 (i.e., soggetti apicali ovvero sottoposti alla loro direzione o vigilanza).

Considerato che il valore della quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549, la sanzione pecuniaria applicabile nella specie va da un minimo di euro 38.700 ad un massimo di euro 464.700, più, eventualmente, l'aumento di un terzo di cui al comma 3.

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Si riportano gli articoli modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 intitolata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020”.

Ai sensi dell’art. 600-*quater* Codice Penale:

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000

Il reato è ora rubricato “detenzione o accesso a materiale pornografico”, essendo stato aggiunto l’ulteriore delitto di accesso intenzionale e senza giustificato motivo (mediante rete Internet o altre reti o mezzi di comunicazione) a materiale pedopornografico, il quale si affianca al reato di detenzione di tale materiale, già disciplinato dall’art. 600-*quater* c.p.

La norma incrimina, dunque, distinte condotte tra loro alternative e caratterizzate da un diverso disvalore, accomunate dall’oggetto cui le stesse sono rivolte: il materiale pedopornografico.

La differenza tra le azioni risiede nel rapporto materiale che lega il soggetto agente alla cosa e alla durata delle due condotte: mentre il “procurarsi” delinea un delitto istantaneo, il “detenere” configura un reato permanente, la cui consumazione consiste con la cessazione della detenzione, e l’“accedere” implica il mero accesso a siti pedopornografici e visione di immagini di minori mediante reti o altri mezzi di comunicazione, senza necessità che il materiale sia scaricato sul proprio dispositivo informatico.

Ai sensi dell’art. 609-*undecies* Codice Penale:

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adisca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la

reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018]
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (non previsto nella lista dei reati presupposto 231: "Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni")

14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014]

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta contro il riciclaggio mediante il diritto penale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – Supplemento Ordinario n. 41, efficace a partire dal 15 dicembre 2021 (di seguito, il “D.Lgs. n. 195/2021”).

Il D.Lgs. n. 195/2021 ha recepito e dato attuazione nell’ordinamento italiano alla Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale⁵, la quale ha inteso attuare una sostanziale armonizzazione tra i diversi Stati membri in punto tipizzazione e trattamento sanzionatorio delle diverse fattispecie rientranti nella vasta area di interesse del riciclaggio.

La Direttiva si riferisce, infatti, a tutta la fenomenologia relativa all’acquisto, detenzione, utilizzazione, occultamento, dissimulazione, conversione e trasferimento dei proventi delle attività criminose, anche ove si tratti di condotte poste in essere dagli autori dei fatti di reato da cui tali proventi provengono o che da soggetti che hanno anche solo partecipato ai reati.

Il riferimento è, dunque, a condotte già previste dal Codice Penale, ovvero agli artt. 648 (“ricettazione”), 648-*bis* (“riciclaggio”), 648-*ter* (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”) e 648-*ter.1* (“autoriciclaggio”).

A seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2018/1673, le fattispecie sopra menzionate sono state, dunque, oggetto di limitati interventi strutturali “*di dettaglio, volti a estendere il campo di applicazione di alcune norme nazionali già esistenti*”⁶. In particolare, si è provveduto a:

- ampliare i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, ricomprendendo,

⁵ Il nuovo D.Lgs. n. 195/2021 viene a completare, per quanto attiene al riciclaggio, la disciplina prevista dalla Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale e dal relativo Decreto Legislativo di attuazione n. 75 del 14 luglio 2020.

⁶ Cfr. la relazione illustrativa al D.Lgs. n. 195/2021, p. 4 (consultabile al seguente link <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2021/12/Relazione-illustrativa.pdf>).

per la prima volta, anche le contravvenzioni (purché punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi) e introducendo, per tali ipotesi, nuove e autonome previsioni incriminatrici con specifiche cornici edittali, rendendole nuove e autonome previsioni incriminatrici;

- ampliare i reati presupposto dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ricomprendendo tutti i delitti colposi;
- introdurre una nuova ipotesi di ricettazione aggravata;
- rimodulare le cornici edittali della ricettazione affievolita o attenuata ex art. 648, comma 2, Codice Penale;
- modificare la circostanza attenuante già esistente per l'autoriciclaggio di cui al precedente comma 2 dell'art. 648-ter.1 Codice Penale;
- applicare la clausola di estensione della punibilità del reato di cui all'ultimo comma dell'art. 648 Codice Penale ("ricettazione", applicabile al caso in cui l'autore del reato presupposto sia non imputabile o non punibile o manchi una condizione di procedibilità in relazione ad esso) a tutti i nuovi reati presupposto delle fattispecie sopra richiamate;
- estendere le norme sulla giurisdizione italiana alle fattispecie di ricettazione e autoriciclaggio commesse all'estero dal cittadino italiano, eliminando la relativa condizione di procedibilità (ossia la richiesta del Ministero della Giustizia) .
- La responsabilità degli enti può, dunque, configurarsi in un numero maggiore di casi, posto che l'integrazione dei reati presupposto sopra indicati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 Codice Penale da parte dei soggetti apicali o subordinati collegati agli enti da rapporti qualificati (come previsto dall'art. 5 D.Lgs. 231/2001) potrà derivare non solo dalla commissione di delitti puniti a titolo doloso, ma anche dalla commissione di delitti punibili a titolo colposo e di contravvenzioni. Ai fini della integrazione della responsabilità amministrativa degli enti resta, peraltro, ferma la necessaria sussistenza degli ulteriori criteri previsti dal legislatore per attribuire l'illecito all'ente e riguardanti la commissione dell'illecito nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica. L'interesse o il vantaggio caratterizzanti la condotta del soggetto agente continuano ad essere riferiti esclusivamente al reato presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, ossia, nell'ambito qui di interesse, alle sole fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e non ai reati sottostanti che generano l'integrazione di tali fattispecie.

Di seguito gli articoli interessati dalle modifiche ad opera del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195

Ai sensi dell'art. 648 Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ai sensi dell'art. 648-bis Codice Penale:

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

L'art. 648-ter Codice Penale prevede che:

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda danaro o cose provenienti da una contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Ai sensi dell'art. 648-ter.1 Codice Penale:

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

17. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

19. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

21. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

22. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)

- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

23. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

24. Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

25. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

26. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Furto di beni culturali (art. 518-bis p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter p.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies p.), punito con sanzione pecuniaria da 400 a 900 quote;
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-noviesp.), punito con sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote;
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-deciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undeciesp.), punito con sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote;
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote.

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste ex art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

27. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” (Art. 25- duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexiesp.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote;
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies p.), punito con sanzione pecuniaria da 500 a 1000 quote.

Prevista l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione.

Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di:

- ricettazione di beni culturali
- impiego di beni culturali provenienti da delitto
- riciclaggio di beni culturali,

autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

6. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA' FIRA S.P.A.

6.1 LA GOVERNANCE SOCIETARIA

Fira S.p.A. adotta un sistema di *governance* che si caratterizza per la presenza:

- dell'Assemblea, cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto;
- del Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, provvedendo a tutto quanto non sia per legge o per statuto riservato all'Assemblea;
- del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi o in giudizio;
- del Collegio dei Sindaci, chiamato a vigilare, ai sensi del Codice Civile, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

I principali strumenti organizzativi, di *governance* e di controllo interno di cui la Società è dotata, di cui si è tenuto conto nella predisposizione dell'aggiornamento del presente Modello, possono essere così sintetizzati:

- lo Statuto, che definisce le regole di governo, gestione e organizzazione della Società;
- l'Organigramma aziendale, che rappresenta la struttura organizzativa della Società, definendo le linee di dipendenza gerarchica ed i legami funzionali tra le diverse unità organizzative di cui si compone la struttura;
- le Procure e le Deleghe che conferiscono i necessari poteri di rappresentanza e di firma, in conformità alle responsabilità organizzative e gestionali definite;
- il Codice Etico adottato dalla Società che esprime i principi etici e i valori che la Fira riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti coloro che, a vario titolo, operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. Il Codice Etico, inoltre, ha l'ulteriore obiettivo di determinare le linee e i principi di comportamento volti a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- mansionari.

6.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FIRA S.P.A.

Il Modello organizzativo della Società è stato elaborato a seguito di una serie di attività dirette a rendere il Modello stesso conforme ai requisiti previsti dal D. Lgs. 231/01.

Anche l'aggiornamento del Modello, quindi, si è sviluppato attraverso le seguenti attività progettuali:

1. aggiornamento delle attività e dei processi nel cui ambito possono potenzialmente configurarsi le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie previste dal Decreto (c.d. "attività sensibili"); tale attività è stata svolta prevalentemente attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, quali organigrammi, sistema di deleghe e procure, con particolare riguardo alla struttura societaria e organizzativa.
2. analisi delle attività e dei processi sensibili, attraverso il rilevamento dei meccanismi organizzativi e di controllo già in essere o da adeguare. In particolare, il sistema di controllo è stato esaminato prendendo in considerazione i seguenti presidi *standard* di prevenzione:
 - esistenza di procedure formalizzate;
 - tracciabilità e verificabilità, *ex post*, delle procedure tramite adeguati supporti documentali e/o informativi;
 - esistenza di un sistema di poteri e di livelli autorizzativi formalizzati e coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
 - rispetto del principio di separazione dei compiti;
 - esistenza di meccanismi adeguati e specifici di controllo e monitoraggio.

L'analisi è stata compiuta attraverso la disamina delle procedure aziendali, nonché l'assunzione di informazioni dai soggetti operanti nella Società, tramite le quali è stato possibile identificare, per le attività sensibili individuate, i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di "compliance" ed ai controlli preventivi esistenti a presidio.

1. al termine delle descritte attività di analisi, è stato possibile aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo nel rispetto del D. Lgs. 231/01, articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida emanate da Confindustria e adattato, ovviamente, alla realtà della Società.

Attraverso l'adeguamento del Modello, dunque, Fira S.p.A., intende continuare a **sovrintendere alla prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.**

Anche il presente aggiornamento del Modello, di conseguenza, si articola in sezioni distinte:

- Una **Parte Generale** che accoglie al suo interno la definizione delle caratteristiche generali afferenti al Modello Organizzativo con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - alla definizione dell'Organismo di Vigilanza e delle sue funzioni di sorveglianza riguardo l'osservanza e l'adeguatezza del Modello;
 - alla formazione del personale e alla diffusione del Modello in azienda attraverso gli *stakeholders*;
 - alla definizione del sistema disciplinare e della sua applicazione;

- all'individuazione e l'attribuzione di responsabilità e poteri ad ogni unità organizzativa, tenendo presente il rispetto del principio della separazione delle funzioni (c.d. *segregation of duties*), in base al quale nessun soggetto può svolgere in completa autonomia un intero processo gestionale e decisionale;
 - alle modalità da seguire per il periodico aggiornamento del Modello;
- Le **Parti Speciali** relative alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e rilevanti per la Società:
- **Parte Speciale "A"** riguardante i reati nei confronti della P.A.
 - **Parte Speciale "B"** riguardante i reati c.d. societari
 - **Parte Speciale "C"** riguardante i reati connessi alla sicurezza sul lavoro
 - **Parte Speciale "D" ed "E"** riguardante alcune fattispecie di reato particolarmente "vicine" alle "aree sensibili" dell'attività della Società, creata *ex novo* rispetto alla precedente versione del Modello.
 - **Parte Speciale "F"** dedicata al Piano per la Prevenzione della corruzione.
- Il Modello si compone poi di alcuni allegati che ne costituiscono parte integrante:
- **Codice Etico** che rappresenta lo strumento di formalizzazione e di diffusione dei principi etici posti alla base dell'attività della Fira S.p.A.
 - **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza** che ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza
 - **Il sistema disciplinare** predisposto al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle misure indicate dal Modello
 - **Appendice Normativa** che costituisce una novità del presente Aggiornamento rispetto al Modello originario, nella quale è stata riprodotta l'intera la disciplina dei reati presupposto introdotti dal legislatore anche successivamente all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 231/01
 - **Tutta la ulteriore documentazione approvata dal CDA con espresso rimando al modello 231 e alla sua integrazione.**

6.3 METODOLOGIA OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Per la realizzazione e l'implementazione del Modello Organizzativo e di gestione sono state previste alcune fasi operative:

- **Fase 1 – Diagnosi:** tale fase è stata posta in essere, al momento della redazione del Modello originario, per individuare, attraverso apposite interviste e idonei questionari somministrati alle funzioni aziendali individuate con la Società in base alle specifiche competenze, le attività aziendali teoricamente esposte al rischio di commissione reato di cui al D. Lgs. 231/01.

- **Fase 2 –Gap analysis:** che prevede il completamento della “as is analysis” e lo svolgimento della “gap analysis”
- **Fase 3 –Progettazione definitiva degli elementi organizzativi del Modello:** in tale fase si procede alla predisposizione e/o adattamento degli strumenti organizzativi ritenuti più opportuni a valorizzare l’efficacia dell’azione di prevenzione dei reati.

In particolare è necessario:

- Individuare e redigere le procedure operative per le aree a rischio;
- Elaborare il sistema disciplinare/sanzionatorio interno;
- Definire i compiti e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza;
- Individuare un piano di formazione aziendale e le modalità di reporting interno dell’OdV.

6.4 LA METODOLOGIA DI RISK ASSESSMENT E LA MAPPATURA PRELIMINARE DELLE AREE A RISCHIO

Il Decreto 231/01 prevede un’analisi delle attività svolte nell’ambito della Società al fine di individuare quelle che, in aderenza al Decreto, possono considerarsi a rischio di illeciti, pertanto, nel corso della elaborazione del Modello, si è proceduto all’individuazione delle aree a “rischio di reato”.

Ogni Ente presenta potenziali aree a rischio la cui individuazione implica una analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte. Anche nell’aggiornamento del presente Modello si è tenuto conto della peculiarità di ciascuna di esse e del contesto in cui la Società opera.

La fase di mappatura delle attività a rischio realizzata nella precedente versione del Modello è stata condotta con una specifica metodologia di *risk management*, le cui fasi sono di seguito sintentizzate:

- identificazione di unità a rischio, articolabili in aree/funzioni, processi e sottoprocessi;
- attribuzione di punteggi alle unità a rischio, conferiti sulla base di parametri di valutazione del rischio, sia a livello di rischio “*inherent*”, sia a livello di rischio “*netto*”; la valutazione del rischio “*inherent*” ha tenuto conto dei fattori storici e dimensionali delle potenziali irregolarità;
- l’elaborazione del punteggio complessivo di ciascuna attività sulla base di formule di “*scoring*” personalizzabili in base alle esigenze specifiche.

L’attività di diagnosi è stata poi rivolta ai settori, processi e funzioni aziendali che, in base ai risultati dell’analisi di “*risk assessment*”, sono considerati più esposti ai reati previsti dal Decreto come, ad esempio, quelli che abitualmente intrattengono relazioni significative con pubbliche amministrazioni italiane o che rivestono rilievo nelle aree amministrative e finanziarie che costituiscono quelle a più alta esposizione a rischio.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per la Società, ai sensi della disciplina dettata dal D. Lgs. 231/01, anche per l'Aggiornamento del presente Modello si è proceduto a:

- ❖ Individuare le attività svolte da ciascuna funzione aziendale, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative attuali;
- ❖ Accertare le singole attività a rischio nell'ambito delle diverse funzioni aziendali.

6.5 ATTIVITA' RIFERIBILE AL VERTICE AZIENDALE

Secondo il disposto normativo (artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/01), il reato da cui scaturisce la responsabilità dell'Ente può essere realizzato sia dal soggetto in posizione apicale sia dal sottoposto alla sua direzione o vigilanza.

Nell'ipotesi di reato commesso dal vertice, il Decreto prevede un'inversione dell'onere della prova in quanto è la Società a dover dimostrare l'elusione fraudolenta, da parte dell'autore dell'illecito, del Modello efficacemente predisposto ed attuato.

In tal caso, dunque, non è sufficiente la dimostrazione, da parte della Società, che il reato è stato commesso da un apicale infedele ma occorre anche la prova del fatto che la Società non abbia ommesso, o posto in essere in modo carente, il controllo sul rispetto del Modello stesso attraverso l'Organismo di Vigilanza.

Ciò premesso, è senz'altro il Consiglio di Amministrazione della Società a risultare il destinatario più "probabile" delle fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità dell'Ente.

6.6 MAPPATURA DELLE AREE A RISCHIO

Ancor prima della redazione del Modello originario, la Fira S.p.A. aveva proceduto ad effettuare una mappatura preliminare delle aree a rischio individuando due categorie distinte di "macro" rischio:

- ✓ Le c.d. **attività sensibili**
- ✓ le c.d. **attività strumentali**

Tra le c.d. **attività sensibili attualmente** individuate si annoverano:

A) Gestione L.R. 77/00 (Turismo): nell'ambito di tale gestione viene svolta attività di sportello, di controllo e rendicontazione con conseguente erogazione dei contributi. Con la L.R. 77/00 è possibile finanziare gli interventi a sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore turismo della Regione Abruzzo. Si tratta di interventi tesi ad ammodernare e qualificare il patrimonio turistico-ricettivo esistente, realizzare nuove strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e potenziare l'offerta turistico-balneare. Alla F.I.R.A. S.p.A. è demandata la gestione amministrativo-contabile della legge e, mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra Regione Abruzzo e Fira, vengono stabilite le modalità di gestione degli adempimenti demandati alla Società conseguenti all'ammissione alle agevolazioni previste. L'ammissione alla agevolazione del richiedente avviene

attraverso una Determina Dirigenziale della Regione Abruzzo. L'erogazione dei relativi contributi viene effettuata sulla base dell'avanzamento tecnico-contabile dell'iniziativa, previa presentazione di formale richiesta da parte dell'istante e accertamento della documentazione da parte di Fira, sotto forma di: a) anticipazione del 60% del contributo accordato con presentazione dell'80% delle spese sostenute; b) erogazione della quota di saldo a conclusione dell'intervento sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera.

B) Gestione L.R. 16/02: nell'ambito di tale gestione viene svolta attività istruttoria e di valutazione della documentazione presentata dai richiedenti che porta alla proposta di erogazione o di revoca del contributo. Le attività non sono regolamentate da procedure formalizzate ma si segue comunque una prassi operativa. Le criticità di maggior rilievo sono riscontrabili nella gestione dei capi III-IV della normativa dove più ampie sono le attività svolte da Fira. Per i finanziamenti erogati ai sensi della L.R. 16/02, capi II-IV, la Fira, per l'anno 2015, svolgerà le ordinarie attività di gestione e monitoraggio delle posizioni dei beneficiari di mutui con scadenza a 15 e 20 anni. Su tali posizioni verrà effettuato un costante monitoraggio al fine di evitare l'aggravarsi delle posizioni in sofferenza e verranno poste in essere azioni per il sollecito e recupero dei crediti.

C) Fondo di rotazione POR FESR MIS 1.2.2 – 1.2.4 (Fondo Start Up Start Hope): nel 2011 con determinazione DD4/114 la Regione Abruzzo – Direzione Risorse Umane e Strumentali – Servizio Appalti Pubblici – ha disposto l'aggiudicazione della gara “Procedura aperta per la selezione di un soggetto al quale affidare in concessione la costituzione e la gestione di un fondo di rotazione, ivi compresa la relativa attività di cassa, per aiuti alle piccole nuove imprese innovative e per facilitare la fusione/agggregazione di consorzi fidi” a favore del RTI (con le banche socie Tercas, Caripe, Bls, Carispaq, Carichieti) di cui la Fira è mandataria. In particolare la misura 1.2.2 riguarda gli “aiuti alle Piccole Nuove Imprese Innovative” e la misura 1.2.4 riguarda “l'azione per migliorare la capacità di accesso al credito delle PMI” per un totale di circa 32,5 milioni di euro. In data 13.01.12 è stato sottoscritto il contratto per la gestione del fondo tra la Fira e la Regione Abruzzo. La Fira gestirà le erogazioni sino al 31.12.15, mentre le attività previste per lo svolgimento di tale incarico avranno durata sino alla fine del 2020. A livello operativo si tratta di gestire un fondo di rotazione dedicato al capitale di rischio nelle piccole nuove imprese innovative operanti nel territorio regionale nei settori dell'alta tecnologia e all'incremento dei fondi di garanzia dei consorzi fidi facilitandone al tempo stesso la fusione e l'agggregazione di quelli attivi nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo operanti in Abruzzo. Al fine di poter adempiere agli obblighi contrattualmente previsti, in primo luogo, la Fira ha individuato una struttura dedicata alla gestione delle attività. In particolare, si è dotata di un gruppo di lavoro composto da sette unità lavorative, dedicate alla gestione del fondo, di cui cinque facenti parte dell'organico Fira e 2 professionalità esterne. Inoltre, per meglio espletare le attività previste nell'offerta tecnica, la Fira ha ritenuto opportuno avvalersi della collaborazione e professionalità di una società di consulenza e di un professore ordinario presso l'Università di Pescara. Le attività per la gestione del fondo di rotazione consistono: a) promozione del fondo attraverso iniziative volte a diffondere, presso il sistema degli Intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso; b) attività di

istruttoria e valutazione delle iniziative proposte; c) attività di erogazione delle risorse; d) attività di gestione e monitoraggio delle partecipazioni; e) attività di recupero delle risorse nell'ambito del Fondo di Rotazione, per poter finanziare iniziative analoghe; f) ogni altra attività ritenuta utile e opportuna dalla Regione Abruzzo ai fini dell'espletamento del servizio. Al fine, poi, di rendere più efficace e rapida l'attività di valutazione, gli uffici della Fira preposti alla valutazione formale dei progetti, effettuano anche un approfondimento di merito delle istanze presentate, propedeutico allo screening da parte della apposita Commissione di Valutazione. Al termine di tale approfondimento viene redatta una scheda sintetica del progetto con l'evidenza dei punti di forza, di eventuali criticità nonché la necessità di effettuare delle due diligence nei casi di approfondimenti tecnici/legali. Tale scheda viene presentata alla Commissione di Valutazione che deve effettuare l'analisi di merito delle istanze. La Commissione, infatti, analizza la documentazione presentata nell'ottica della individuazione dei migliori progetti con riferimento al grado di innovatività, al vantaggio competitivo, al team proponente, esprimendo un parere motivato e non vincolante circa la fondatezza delle istanze. Gli esiti della valutazione vengono quindi trasmessi al CDA del Soggetto Gestore per l'ammissibilità o meno alla successiva fase di negoziazione. La fase negoziale è finalizzata a definire in dettaglio gli aspetti caratteristici dell'operazione riepilogati in un memorandum di intenti denominato "term sheet". Il positivo esito della trattativa conduce alla definizione di un contratto di investimento e di un Patto Parasociale finalizzato a disciplinare i termini dell'accordo tra l'impresa ricedente ed i suoi soci da una parte e il Soggetto Gestore dall'altra.

D) Bando Restart

E) L.10/2017

F) Fondo SAIM (Fondo dei Fondi), Abruzzo crea e FRI START

G) Fondo microimprese FSE, Principali MISURE Di PREVENZIONE: La società implementa una regolamentazione di settore dettagliatamente riportata **nell'atto di concessione di liquidità**; l'atto in questione include la clausola 231, il divieto di distrazione delle somme; il monitoraggio dei pagamenti eseguiti dal beneficiario (stato dei rimborsi), nei modi e nei tempi concordati, a rimborso del finanziamento (con specifica dicitura ID) e disciplina dell'inadempimento di riferimento; dichiarazione del beneficiario di non sussistenza di limitazioni all'erogazione in proprio favore del finanziamento ai sensi del Regolamento UE 1407/2014 sul "de minimis"; rendicontazione delle spese e obbligo per il beneficiario di apporre su tutte le fatture/giustificativi di spesa afferenti il progetto di investimento ammesso a beneficio il CUP di progetto e la dicitura "Fondo Microcredito FSE – Nuove Misure 2021 – Avviso Liquidità" e il proprio codice identificativo "ID", al fine di poter collegare ogni singola spesa all'operazione ammessa a finanziamento; declinazione specifica delle cause di revoca del finanziamento; controlli sull'autodichiarato; definizione di una check list deputata ad agevolare il controllo della rendicontazione prodotta dal beneficiario; controlli aggiuntivi come da Convenzione tra la Regione Abruzzo e la Guardia di Finanza; obbligo tracciabilità dei flussi finanziari; divieto di cessione del finanziamento accordato; Whistleblowing; formazione e informazione del personale

H) Adeguamento normativa antiriciclaggio: al fine di adeguare la propria attività alla c.d. normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/07) ed in base a quanto disposto con il Provvedimento della Banca d'Italia del 10.03.11, la Fira ha previsto l'introduzione all'interno della società di tre particolari figure, individuate, vista l'urgenza, a personale interno. Si tratta del Responsabile della funzione di Antiriciclaggio (dott.ssa Romina Buonafortuna), che deve possedere i requisiti di professionalità, autonomia e indipendenza, dovendo riferire, nello svolgimento dei compiti attribuiti, direttamente al CdA; del Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, la cui figura coincide con la precedente (dott.ssa Romina Buonafortuna); del Responsabile della revisione interna (dott. Andrea Di Nizio). L'adeguamento alla predetta normativa comporta l'implementazione di apposite procedure da definire avvalendosi di una società specializzata. Infine è stato predisposto il c.d. manuale della *compliance antiriciclaggio* da parte della Dott.ssa Romina Buonafortuna, responsabile della relativa funzione. Il Manuale di Compliance aziendale disciplina i presidi fondamentali nella prevenzione del rischio riciclaggio al fine di perseguire ogni azione ostativa e concreta verso l'applicazione della normativa di riferimento. Il documento recepisce i dettami normativi in materia ai quali la Fira ha adeguato i propri presidi, anche in base ai provvedimenti adottati da Banca d'Italia.

L) Verifiche, ispezioni e controlli della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Agenzia delle Entrate, Ispettori del Lavoro, Inps e Inail.

M) Assistenza tecnica alla Regione Abruzzo (principalmente fondi comunitari)

Possono inoltre essere identificate “attività sensibili” riconducibili a “macro aree” dell’attività aziendale:

1. Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione (riferimento parte speciale “A”);
2. Assistenza tecnica e supporto agli uffici della Regione per l’attuazione della sovvenzione una tantum, dei voucher di alta formazione e assistenza tecnica settore turismo in attuazione della Legge n. 77 del 2000;
3. Gestione del contenzioso (riferimento parte speciale “A”);
4. Tenuta della contabilità e predisposizione del bilancio (riferimento parte speciale “A”, “B” ed “E”);
5. Flussi monetari e finanziari (riferimento parte speciale “A” e “B”);
6. Gestione dei finanziamenti (riferimento parte speciale “A”, “B” ed “E”);
7. Rapporti con sindaci, revisori e soci (riferimento parte speciale “A” e “B”);
8. Gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie (riferimento parte speciale “A” e “B”);
9. Approvvigionamento di beni e servizi (riferimento parte speciale “A” e “D”);
10. Gestione di consulenze e incarichi professionali (riferimento parte speciale “A” e “D”);
11. Selezione, assunzione e gestione del personale (riferimento parte speciale “A”);
12. Omaggi e liberalità (riferimento parte speciale “A”);
13. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale (riferimento parte speciale “C”);

14. Gestione dei sistemi informatici (riferimento parte speciale “E”)

Tra le c.d. **attività strumentali**, che presentano rischi a rilevanza penale allorché, combinate con le attività direttamente sensibili, supportano la realizzazione del reato costituendone, quindi, la modalità di attuazione, si elencano quelle relative a:

- M) Verifiche ispettive
- N) Sistema informatico
- O) Consulenza con terzi
- P) Gestione del personale
- Q) Fatturazione e pagamenti
- R) Rimborsi spese

Con riferimento ad entrambe le categorie citate è stata predisposta la c.d. **“mappatura delle aree a rischio-reato”** nella quale si evidenziano:

1. Il processo cui appartiene l’attività a rischio reato;
2. La tipologia delle attività a rischio: a tal proposito si ricorda che pur avendo considerato nella mappatura i singoli reati nella sola forma consumata, l’Ente può essere ritenuto responsabile anche in tutti i casi in cui il delitto risulti soltanto tentato⁷ (art. 56 c.p.)
3. I potenziali reati associabili;
4. I controlli: per ciascuna attività a rischio-reato sono identificati i processi con gli *step* critici da sottoporre a controllo da parte delle strutture preposte.

6.7 ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Il presente aggiornamento al Modello è un “atto di emanazione dell’organo dirigente” in conformità a quanto previsto dal Decreto, pertanto anche la sua adozione e le successive modifiche sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Quanto previsto dal Modello, inclusi i suoi allegati, si applica, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, nell’ambito di Fira S.p.A. a:

- I membri degli Organi Sociali
- I Dipendenti
- I Collaboratori
- I Fornitori
- I Partner Commerciali

⁷ Si veda l’art. 26 del D. Lgs. 231/01: “Delitti tentati” 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. 2. L’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. In giurisprudenza si veda Cass. Pen., sez. V, n. 7718 del 13.1.2009.

I dettami del Modello, e i successivi aggiornamenti, devono considerarsi obbligatori e vincolanti, pertanto, eventuali infrazioni a quanto previsto, dovranno essere comunicate nei termini e con le modalità di seguito stabilite.

L'Organismo di Vigilanza ha, tra l'altro, il dovere di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Fira S.p.A. fatti e circostanze inerenti la propria attività di controllo, suggerendo, ove opportuno, eventuali aggiornamenti da apportare al Modello.

Al Consiglio di Amministrazione è riconosciuta la facoltà di poter apportare modifiche formali al Modello, dopo aver debitamente informato l'Organismo di Vigilanza.

Principale obiettivo del modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo n. 231 è quello di prevenire i reati presupposto ivi predicati.

La prevenzione dei reati, a sua volta, richiede di "organizzare" le condotte, commissive e/o omissive, che i soggetti aziendali (dirigenti, apicali, dipendenti, consulenti etc.) assumono nella gestione dei vari processi per la realizzazione dell'oggetto sociale, garantendo la legalità e l'etica.

Sulla scorta di tali presupposti, il modello di organizzazione e gestione di Fira S.p.a., in estrema sintesi, richiede che i destinatari svolgano le attività aziendali nel rispetto di un "paradigma tecnico operativo" basato sui seguenti principali requisiti:

1. Tracciabilità delle azioni sensibili (es. flussi finanziari, scelta del contraente etc.);
2. Condivisione delle decisioni impattanti;
3. Prevenzione del conflitto di interessi;
4. Utilità e congruità delle operazioni;
5. Registrazione/archiviazione delle attività impattanti;
6. Formazione/informazione e aggiornamento del personale;
7. Monitoraggio del contesto aziendale (interno ed esterno) e di quello normativo;
8. Vigilanza ad opera di un soggetto terzo, autonomo e indipendente.

Poiché alcuni di questi requisiti risultano comuni a tutti i sistemi di gestione (qualità, ambiente, sicurezza sul lavoro, anticorruzione, privacy e sicurezza informatica, crisi di impresa etc.), il Modello 231 ambisce alla naturale e progressiva integrazione di tutte le misure di prevenzione a vario titolo adottate (procedure, protocolli, flussi informativi, monitoraggi etc.), così da favorire la progressiva costruzione (e il progressivo mantenimento) di un sistema di gestione finalizzato, nel suo complesso, alla gestione del rischio residuo.

Per meglio raggiungere questo obiettivo, l'azienda procederà all'informatizzazione delle attività e delle misure di prevenzione (ivi inclusa la formazione e la gestione dei flussi informativi) per meglio garantire il coinvolgimento sistematico delle risorse aziendali nonché l'autopropulsione di misure essenziali ai fini preventivi (inoltre delle procedure e dei protocolli, questionari di indagine e verifica interna predisposti dall'OdV, slides formative, gestione degli indicatori etc.) e la stratificazione nel tempo delle attività poste in essere dall'azienda.

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

7.1 DESCRIZIONE

L'affidamento dei compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza è istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, con il precipuo compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, allo scopo di prevenire i reati che possano originare un profilo di responsabilità amministrativa/penale in capo alla Società.

Il citato art. 6 prevede che *“l'Ente non risponde se prova che”* - tra l'altro - l'organo dirigente ha adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati, affidando ad un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Autonomia ed indipendenza:** l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Deve essere garantita all'OdV la massima indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare al Consiglio di Amministrazione. Tali caratteristiche si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma di interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della Società e, in particolare, dell'organo amministrativo.
- **Professionalità:** il requisito della professionalità si traduce nella capacità tecnica dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni rispetto alla vigilanza del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello stesso, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice della società.
- **Continuità d'azione:** con riferimento, infine, alla continuità d'azione, l'OdV deve vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare l'effettività e l'efficacia dello stesso, promuoverne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società.

7.2 COMPOSIZIONE E NOMINA

Il D. Lgs. 231/01 non fornisce indicazioni specifiche circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In assenza di tali indicazioni, la Società ha optato per una soluzione monosoggettiva, tenuto conto delle proprie dimensioni e della propria organizzazione.

L'Organismo di Vigilanza di composizione monosoggettiva è costituito da un soggetto esterno nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In virtù di delibera del 31.05.2023 del Consiglio di Amministrazione della Società l'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale è composto da: Avv. Andrea Pavone, presidente, Avv. Paola Rapacchiale e Avv. Maurizio Ballone.

L'OdV nomina, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, il Referente Interno che svolge funzioni operative di raccordo tra l'Ente e l'Organismo.

Nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza sono riportati gli elementi fondamentali della attività dello stesso nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di membro dell'OdV e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza che i membri devono possedere.

7.3 I FLUSSI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV deve essere tempestivamente informato dai destinatari del Modello, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, mediante apposite segnalazioni, di tutti gli atti, comportamenti od eventi che possano determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano rilevanti ai fini del Decreto.

A tal proposito sono istituiti opportuni canali informativi con l'obiettivo di facilitare il flusso di segnalazioni/informazioni verso l'OdV.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le seguenti informazioni:

- A) Informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, quali (l'elenco è esemplificativo e non tassativo):
 - ✓ Le notizie relative alla commissione dei reati all'interno di Fira o da parte di soggetti terzi che possono impegnare la Società nei confronti

della Pubblica Amministrazione, o a pratiche non in linea con le norme di comportamento indicate nel Modello;

- ✓ Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la magistratura proceda per i reati previsti dalla richiamata normativa;
- ✓ Eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il Modello;
- ✓ Eventuali richieste od offerte di doni, eccedenti il modico valore, o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- ✓ Eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- ✓ I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi giudiziari o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti gli Organi Sociali;
- ✓ Le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso di avvio di procedimento penale a carico degli stessi;
- ✓ Le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- ✓ In ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione, rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, che presenti profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- ✓ ispezioni e accertamenti di natura tributaria, del lavoro, assistenziale e/o previdenziale;
- ✓ violazioni di procedure;
- ✓ documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute, sicurezza e ambiente, quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, i verbali relativi alle analisi ambientali e ai sopralluoghi nelle sedi, nonché le modifiche e/o aggiornamenti delle valutazioni dei rischi ambientali;
- ✓ le segnalazioni ad opera degli organi di controllo (collegio sindacale / società di revisione);
- ✓ richiesta, erogazione e gestione di finanziamenti pubblici o agevolati;
- ✓ provvedimenti disciplinari irrogati al personale;
- ✓ operazioni straordinarie;
- ✓ contenziosi;
- ✓ eventuali segnalazioni pervenute ai sensi del D.l.vo n. 24/2023 con l'impiego di strumenti o canali diversi dal whistleblowing (linee

telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole), qualora predisposti dall'organizzazione;

- ✓ attività suscettibili di credito di imposta;
- ✓ Sponsorizzazioni, liberalità, omaggi e spese di rappresentanza;
- ✓ tutti i flussi specificamente riportati nella matrice di rischio 231 e nei singoli protocolli.

B) Le notizie relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza per l'OdV nell'espletamento dei compiti ad esso assegnati (l'elenco è esemplificativo e non tassativo):

- ✓ I rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni dai quali possano emergere fatti, atti, omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del Decreto;
- ✓ Le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
- ✓ Gli aggiornamenti del sistema di poteri e deleghe;
- ✓ Le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici destinati alla Società;
- ✓ I prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse pubbliche o a rilevanza pubblica eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata.

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato opportuni canali di comunicazione e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica interna accessibile dalla rete aziendale o tramite la pagina predisposta sul sistema informatico aziendale oppure tramite posta interna in busta chiusa da inviare all'attenzione dell'OdV presso la segreteria dello stesso.

8. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO INTERNO

8.1 Il sistema organizzativo e di controllo interno di un'azienda è strettamente legato ai suoi processi, al modo con cui vengono governati e alla loro integrazione. Nella progettazione e implementazione di un adeguato sistema di controllo occorre tenere in considerazione una serie di fattori tra loro strettamente legati, quali:

- ❖ Struttura organizzativa e ambiente
- ❖ Valutazione dei rischi

- ❖ Controlli e loro efficacia/efficienza
- ❖ Sistema delle comunicazioni
- ❖ Sistema di monitoraggio

In questo contesto per “ambiente di controllo” si intende l’insieme delle persone costituenti l’azienda, con le proprie qualità, i propri valori etici e le proprie competenze, e dell’ambiente nel quale essi operano.

I fattori che influenzano l’ambiente di controllo sono:

- ❖ Integrità, valori etici e competenza del personale
- ❖ Filosofia e stile gestionale del *management*
- ❖ Modalità di delega delle responsabilità
- ❖ Organizzazione e sviluppo professionale del personale
- ❖ Capacità di indirizzo e guida del CdA
- ❖ Organi di controllo interni ed esterni

8.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Si rimanda all’organigramma aziendale.

8.3 I PROCESSI AZIENDALI FONDAMENTALI

Al fine di agevolare la definizione dell’assetto organizzativo interno ed allo scopo primario di individuare le attività rilevanti, così da mitigare il rischio di compimento di potenziali reati, si riporta una descrizione delle misure attualmente gestite dalla Società, descritte in termini di attività con indicazione delle fasi più delicate:

- **L.R. 25/01 (1° casa); L.R. 121/97 (centri storici):** l’attività consiste nella istruttoria delle istanze pervenute, formazione delle graduatorie provvisorie e definitive comunicazione ai beneficiari, chiusura dei bandi, gestione ricorsi, attività di sportello e rendicontazione, comunicazione e scorrimento delle graduatorie. Sono inoltre previsti Comitati per la verifica del rispetto dei requisiti. In questo ambito i profili di rischio in capo alla Società sono elevati in ragione del fatto che l’erogazione dei contributi o agevolazioni è subordinata alle decisioni che sono prese dagli addetti e dal responsabile della Società. A tale proposito, nell’ambito della procedura riguardante la L.R. 25/01, allo scopo di ridurre l’aleatorietà nella fase di determinazione dei beneficiari, si è fatto ricorso all’estrazione casuale ad opera di un notaio per garantire massima trasparenza nel processo. Inoltre, è stato introdotto l’ulteriore criterio del reddito e della presenza, nello stato di famiglia, di soggetti “diversamente abili” come *driver* di formazione delle graduatorie. Elementi di attenzione, sotto il profilo del

rischio, sono riconducibili, per la gestione di tutti i bandi, al *software* di gestione.

- **L.R. 77/00 (turismo):** alla Società è demandata la gestione amministrativo-contabile della legge “Turismo”. L'erogazione dei contributi viene effettuata sulla base dell'avanzamento tecnico-contabile dell'iniziativa, previa presentazione di formale richiesta da parte dell'interessato e accertamento della documentazione da parte di Fira. L'erogazione avviene mediante anticipazione del 60% del contributo accordato con presentazione dell'80% delle spese sostenute ed erogazione della quota di saldo a conclusione dell'intervento sulla base delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera.
- **FONDO DI ROTAZIONE POR FESR:** La Società al fine di adempiere gli obblighi riconducibili a tale procedura ha individuato, in primo luogo, una struttura dedicata alla gestione delle relative attività. In particolare la Fira si è dotata di un gruppo di lavoro composto da sette unità lavorative, dedicate alla gestione del fondo, di cui cinque persone facenti parte dell'organico e due professionalità esterne. Inoltre, allo scopo di espletare le attività previste nell'offerta tecnica, la Società si avvale della collaborazione e della professionalità di una società di consulenza e di un professore ordinario. Le attività di gestione del Fondo di Rotazione sono le seguenti: a) promozione del fondo attraverso iniziative volte a diffondere, presso il sistema degli intermediari finanziari, le associazioni di categoria e le imprese, le caratteristiche del fondo e le relative modalità di accesso; b) attività di istruttoria e di valutazione delle iniziative proposte; c) attività di erogazione delle risorse; d) attività di gestione e monitoraggio delle partecipazioni; e) attività di recupero delle risorse nell'ambito del Fondo di Rotazione, per poter finanziare iniziative analoghe. I profili di rischio in capo alla Società sono riconducibili essenzialmente alle attività descritte ai punti b), c), d).
- **PROGETTO IPA SPEEDY:** nell'ambito di tale progetto, che mira a creare uno strumento per la condivisione delle esperienze connesse alla *governance* dei procedimenti legati alle attività istituzionali di valutazione ambientale, la Società si occupa della costruzione di una piattaforma di conoscenza condivisa. Si tratta di uno strumento informatico *online*, suddiviso in sezioni ad accessibilità differenziata, che permette di lavorare sui documenti in modalità di revisione assistita ed in *streaming*. Le attività fondamentali della Società in relazione a tale progetto sono: a) pianificazione esecutiva della realizzazione di una piattaforma per la conoscenza comune; b) impostazioni ICT della piattaforma e lancio su internet; c) organizzazione *workshop* allo scopo di presentare ai partner la piattaforma web e organizzazione sessione formativa per gli stessi; d) test di prova della piattaforma al fine di verificare la conformità dei requisiti

tecnici e operativi ai risultati dell'azione. I profili di rischio in tale ambito sono essenzialmente riconducibili al software di gestione.

- **FONDO DI FONDI:** la Società si è occupata nell'ambito del Fondo dei fondi di due azioni: una relativa ad un fondo di garanzia Mis. 3.6.1 ed un'altra 3.5.1 relativa a finanziamenti abbinati ad una sovvenzione a fondo perduto. In merito all'azione 3.6.1 la Fira spa, attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha individuato l'R.T.I. Artigiancassa Mandataria quale Soggetto Attuatore del Servizio per «l'Attuazione dello Strumento Finanziario "Fondo di Garanzia" POR FESR 2014-2020 Azione 3.6.1. Nel corso dell'esecuzione sono emerse purtroppo notevoli criticità riconducibili alla scarsa attrattività del Fondo "Abruzzo Crea" nei confronti del sistema bancario, anche dovute all'introduzione delle modifiche apportate dal DL 8 aprile 2020 n. 23 ("Decreto Liquidità"), che hanno portato il Fondo a conseguire risultati ben al di sotto degli obiettivi previsti. Per tale motivo in data 14.04.2021, di concerto con la Regione Abruzzo, si è deciso di recedere dall'Accordo di Finanziamento con Artigiancassa e le attività di attuazione sono rimaste in capo a Fira e monitorate da 2 persone della struttura.

Per L'Azione 3.5.1 è stato istituito un gruppo di lavoro di 3 persone facenti parte dell'organico coadiuvato per quanto concerne attività di istruttoria e di valutazione di merito delle iniziative proposte da una commissione tecnica.

Le attività di gestione complessive della Misura sono le seguenti: a) attività di istruttoria e di valutazione formale delle iniziative proposte; b) attività di istruttoria e di valutazione di merito delle iniziative proposte; c) attività di supporto alla banca service per la sottoscrizione ed erogazione dei finanziamenti ai beneficiari; d) attività di istruttoria delle rendicontazioni presentate a consuntivo; e) erogazione dei contributi a fondo perduto; f) attività di gestione e monitoraggio. I profili di rischio in capo alla Società sono riconducibili essenzialmente alle attività descritte ai punti b),d) ed e).

8.4 LA CONCESSIONE CON LA REGIONE ABRUZZO

Le attività gestite dalla Società sono regolate da apposite concessioni, autorizzate dalla Regione Abruzzo con delibera di Giunta Regionale.

Le concessioni sono regolate in un disciplinare di concessione volto a definire la prestazione dei servizi da parte di Fira, quale Organismo Intermedio della Regione Abruzzo, per specifiche annualità relativamente alle attività di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti approvati per le imprese interessate alla presentazione delle istanze e per le imprese beneficiarie.

Le misure gestite dalla Società richiedono l'espletamento di una serie di attività coordinate che possono essere rappresentate nelle seguenti fasi:

- **pre-istruttoria:** la fase pre-istruttoria viene seguita formalmente solo in un limitato numero di casi sebbene può accadere che la stessa, di competenza formale della Regione, sia curata dalla Società. Essa espone prevalentemente la Società al rischio di compimento dei reati di cui agli artt. 24, 24**bis** e 25 del D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni.
- **istruttoria:** anche tale fase viene svolta dalla Società solo per la gestione di alcune leggi; anche in tali casi il rischio di compimento di reati di cui agli artt. 24, 24**bis** e 25 del Decreto è legato alla fase di selezione dei beneficiari e di assegnazione delle misure direttamente dalla Società;
- **controllo, monitoraggio e rendicontazione:** le fasi di controllo, monitoraggio e rendicontazione che vengono svolte in tutte le attività gestite dalla Società si presta anch'essa al compimento dei reati sopra segnalati.

Si segnala che con riferimento alla gestione delle diverse attività viene approvato dalla Regione Abruzzo un disciplinare di concessione, accettato dalla Società e adeguato ad eventuali nuove disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

8.5 IL SISTEMA DI QUALITÀ E LA CERTIFICAZIONE

Fira S.p.A., allo scopo di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività, per la gestione dei processi aziendali dispone di un insieme di procedure, anche di natura informatica, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla legge, dalle norme applicabili e da quelle di settore.

I processi aziendali sono strutturati in modo da garantire:

- la separazione dei compiti e la segregazione delle funzioni (*segregation of duties*);
- la tracciabilità delle transazioni: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.

Tutto quanto concerne la vigilanza sull'osservanza della legge, dello Statuto, il rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento è demandato al Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale, per la notevole affinità professionale e i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'OdV.

I Sindaci, nel valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo devono essere sempre informati dell'eventuale commissione dei reati previsti dal Decreto e di eventuali carenze del Modello.

La Società, in ossequio alla normativa civilistica vigente, ha conferito inoltre incarico ad una Società di Revisione in materia di controllo contabile.

L'incarico di revisione in materia di contabilità e bilancio è affidato su base volontaria a BDO Sala Scelzi Farina, società di revisione per azioni con sede in Milano iscritta nell'albo speciale delle società abilitate all'esercizio delle attività previste dal T.U. della Finanza (D.Lgs. 58/98) tenuto dalla Consob.

8.6 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE E L'AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA

La Società è dotata di un sistema organizzativo che definisce l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni e dei ruoli rilevanti ai fini del Decreto.

La Società ha inoltre adottato un sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dipendente, con la previsione, quando richiesto, della indicazione di soglie quantitative di spesa. La Società si impegna ad adottare strumenti di comunicazione e di pubblicità di tali poteri in modo da garantirne la conoscenza anche a soggetti esterni.

In termini generali il sistema delle deleghe e procure assicura che:

1. l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia svolto da posizioni di responsabilità congruenti con l'importanza e/o la criticità di determinate operazioni economiche;
2. al processo decisionale partecipino i soggetti che svolgono le attività oggetto dell'esercizio dei poteri;
3. la Società sia validamente impegnata nei confronti dei terzi, quali, a titolo esemplificativo, i clienti, i fornitori, le banche, le pubbliche amministrazioni, da un numero determinato e limitato di soggetti muniti di deleghe formalizzate e opportunamente comunicate all'esterno, ove siano specificatamente indicati i relativi poteri.

Nella realtà organizzativa della Società si possono distinguere due tipologie diverse di poteri:

- poteri di rappresentanza permanente
- poteri per atti specifici

I poteri di rappresentanza permanente sono quei poteri formali che consentono di agire verso terzi.

È regola generale di Fira S.p.A. che solo i soggetti muniti di poteri formali possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto dell'azienda.

I poteri di rappresentanza permanente possono essere conferiti solo dallo Statuto, dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione.

Destinatario di tali poteri è l'amministratore unico o qualora l'amministrazione sia affidata ad un consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto; è tuttavia ammesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione gli stessi poteri, in tutto o in parte, possano essere attribuiti anche ad altri soggetti.

I poteri per atti specifici sono poteri conferiti per attività o atti limitati nello spazio e/o nel tempo. Vengono conferiti tramite procura speciale da coloro che detengono, in forza di un potere di rappresentanza permanente, la relativa delega e, a loro volta, hanno tra le proprie attribuzioni il potere delegante.

I poteri per atti specifici vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

Al momento dell'aggiornamento del Modello risultano titolari di poteri per atti specifici:

1. Il Presidente del CdA, i cui poteri in via autonoma sono approvati con apposita delibera del CdA.

2. Il consigliere delegato;

3. Resta confermata la titolarità dei poteri di firma, per gli atti ordinari a rilevanza esterna relativi al proprio servizio, in capo agli attuali quattro responsabili di Area.

In caso di assenza o impedimento di uno dei responsabili di Area, uno degli altri ne prende le veci anche per la firma degli atti.

Al fine di garantire il mantenimento della separazione dei compiti e della *segregation of duties* è inoltre previsto che gli stessi responsabili indicati siglino tutti gli atti a firma del Presidente; allo stesso modo, i dipendenti referenti degli uffici siglano gli atti a firma dei responsabili medesimi.

Infine, allo scopo di garantire l'unitarietà della gestione e della riconciliazione contabile il C.d.A. ha demandato al Dott. Andrea Di Nizio il coordinamento tecnico degli atti di tutti gli uffici inerenti alle entrate e alle uscite finanziarie della Società.

Il sistema di deleghe e poteri, come sopra descritto, è monitorato dal Consiglio di Amministrazione in modo da garantire il suo allineamento all'organizzazione e alle esigenze della Società.

Si precisa che, a seguito della operazione di fusione per incorporazione i titolari di potere di firma, per gli atti ordinari a rilevanza esterna relativi al proprio servizio, sono ad oggi in totale quattro.

9. SELEZIONE, FORMAZIONE E INFORMATIVA

9.1 SELEZIONE DEL PERSONALE

L'Organismo di Vigilanza della Società, in collaborazione con il Responsabile del Personale e/o con il responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), ha l'obiettivo di istituire uno specifico sistema di procedure in fase di selezione del personale in modo tale da tenere conto delle esigenze della Società e delle indicazioni contenute nel Decreto.

Le modalità di selezione e assunzione del personale, sono contenute nell'Allegato A - Regolamento Reclutamento del Personale delle Disposizioni Regolamentari adottate da FiRA ed approvate dalla Regione Abruzzo con DGR n° 306 del 3 giugno 2019.

Inoltre, in accordo con l'OdV, possono essere istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione di consulenti ed altri collaboratori esterni nonché di *partner* di cui la Società intenda avvalersi o con cui debba collaborare.

9.2 FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con il Responsabile del Personale e/o con il responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT) e/o con il responsabile per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza (RPCT), elabora un piano di formazione e comunicazione al fine di giungere alla corretta conoscenza ed attuazione del Modello.

L'adeguata formazione e la costante informazione dei Destinatari in ordine ai principi ed alle prescrizioni contenute nel Modello e nei suoi Allegati rappresentano fattori di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione dello stesso.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti ad avere piena conoscenza degli obiettivi di correttezza e di trasparenza che si intendono perseguire con il Modello e delle modalità attraverso le quali la Società ha inteso perseguirli, approntando un adeguato sistema di procedure e controlli.

Il **piano di formazione e comunicazione** è gestito dal Responsabile del Personale in collaborazione con l'OdV ed è articolato come segue:

- **Informativa per i nuovi assunti** nella lettera di assunzione e affiancamento al Responsabile di Area; in caso di assunzione di personale con incarichi direttivi e funzioni di rappresentanza dell'Ente il neo assunto deve partecipare ad un seminario iniziale per quanto attiene la conoscenza del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo, e a seminari di aggiornamento annuale
- **Corso di aggiornamento** con obbligo di partecipazione del personale e rilevazione delle presenze previsto per il personale direttivo e di rappresentanza della Società
- **Corsi di aggiornamento specifico** con obbligo di partecipazione e rilevazione delle presenze sui soggetti a vario titolo coinvolti in processi e attività a rischio
- **Inserimento del Modello** e dei successivi aggiornamenti in un'area dedicata dell'intranet aziendale
- **Istituzione di una mailing list interna** attraverso la quale comunicare via email le modifiche e/o gli aggiornamenti del Modello
- **Procedura di reportistica all'OdV** attraverso la compilazione periodica delle schede di rilevazione da parte dei Responsabili di Funzione

I Responsabili di funzione sono responsabili dell'informazione e sensibilizzazione dei propri dipendenti gerarchici relativamente alle attività potenzialmente a rischio di reato e al comportamento da osservare e alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse.

9.3 INFORMATIVA AI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

Fira S.p.A. dà evidenza, a tutti coloro con i quali intrattiene relazioni di affari, sociali ed istituzionali, di aver adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D. Lgs. 231/01.

Allo scopo di diffondere i principi di riferimento della Società e le azioni che essa pone in essere per prevenire la commissione dei reati, sono pubblicate presso una sezione specifica del sito internet aziendale, consultabile dall'esterno e costantemente aggiornata, la struttura e le principali disposizioni operative del Modello adottato e del Codice Etico.

10. PRINCIPI, PROCEDURE E NORME DI COMPORTAMENTO

Il presente capitolo descrive i principi di comportamento destinati ai Dipendenti, Soci, Organi Sociali e a tutti i consulenti e collaboratori della Società nonché alle persone fisiche o giuridiche con cui la Fira S.p.A. addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione di reati. Tali principi di comportamento si aggiungono alle procedure e protocolli specifici con riferimento alle singole funzioni aziendali.

10.1 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Al rispetto dei principi di seguito riportati sono tenuti tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, siano essi il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri ed i rappresentanti delegati dal Consiglio stesso, i Dipendenti, i Soci, i consulenti e i collaboratori, che in ragione del loro incarico di rappresentanza hanno rapporti con le pubbliche istituzioni italiane ed europee, con organizzazioni pubbliche e private, nonché con i loro rispettivi funzionari e con soggetti che operano per conto di pubbliche autorità, istituzioni ed organizzazioni.

In particolare è fatto divieto di:

- A. Offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai membri della pubblica amministrazione. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, ovvero di attrezzature, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- B. Distribuire ai membri della pubblica amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti di cose di modico o simbolico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati come finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- C. Presentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o non complete al fine di favorire indebitamente gli interessi della Società;
- D. Influenzare indebitamente, nell'interesse proprio o della Società, il giudizio, il parere ovvero le risultanze delle attività svolte dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
- E. Versare ad alcuno, a qualunque titolo, somme di denaro od altri emolumenti finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa

l'esecuzione e/o la gestione dei contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;

- F. Destinare le somme ricevute da organismi pubblici per la gestione delle attività o a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Allo scopo di agevolare l'attuazione delle regole e divieti precedentemente elencati, devono rispettarsi, inoltre, le prescrizioni di seguito descritte:

- G. Qualunque criticità o conflitto di interessi sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere riferito all'OdV con nota scritta;

- H. I contratti tra la Società e i consulenti e collaboratori, con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei reati di cui al Decreto, devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto di seguito indicato:

- Nei contratti con i consulenti e collaboratori deve essere contenuta apposita dichiarazione con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Società, di non avere carichi penali pendenti relativi ai Reati di cui al Decreto, di impegnarsi al rispetto del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società;
- Nei contratti con i consulenti e collaboratori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, del Modello e dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società (quali clausole risolutive, penali);

- I. Nessun pagamento rilevante può essere effettuato in contanti;

- J. Le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari nelle procedure di gara ai fini dell'ottenimento per sé o in gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;

- K. Coloro che svolgono funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività di gestione delle misure, destinazione dei contributi e finanziamenti pubblici, devono porre particolare attenzione all'attuazione degli

adempienti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;

- L. Alle ispezioni dell'Autorità Giudiziaria, Tributaria e Amministrativa devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Del relativo procedimento devono essere redatti e conservati appositi verbali. Nel caso il verbale evidenziasse criticità, l'OdV deve essere informato con nota scritta da parte del Responsabile della funzione coinvolta;

Sono fatte salve le eventuali specifiche procedure di maggiore tutela previste per le singole funzioni aziendali coinvolte nell'ambito delle attività sensibili.

Inoltre, tutti i Soci e Dipendenti della Società devono svolgere i propri servizi con integrità di comportamento, competenza professionale e la dovuta diligenza e non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero fare incorrere nella commissione dei reati societari di cui all'art. 25^{ter} del Decreto e successive integrazioni.

Gli organi sociali, nonché i dipendenti, soci, collaboratori o consulenti della stessa, nella misura in cui siano coinvolti nelle operazioni attinenti alla gestione sociale, non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, direttamente o indirettamente, potrebbero far incorrere nella commissione dei c.d. reati societari previsti dall'art. 25^{ter} del Decreto.

In particolare è fatto obbligo ai soggetti sopra indicati di:

- M. Tenere un comportamento etico corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, anche al fine di garantire a soci e a terzi la possibilità di avere un'informazione chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. La registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto. Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri utilizzati;
- N. Osservare le norme di legge a tutela dell'integrità del capitale sociale e della Società stessa, dei soci, dei creditori e dei terzi in genere. A tal fine è fatto divieto di:
- Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - Acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dei casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
 - Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - Procedere a formazione o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- O. Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In particolare è fatto divieto di:
- Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, l'attività di controllo da parte del collegio sindacale;
 - Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

10.2 GESTIONE DEI PROCESSI E FLUSSI FINANZIARI

Nel presente paragrafo sono descritti gli elementi fondamentali delle specifiche procedure interne previste per i processi di gestione della finanza dispositiva, in quanto processi da cui può derivare l'utilizzo improprio degli strumenti di provvista e la creazione di cosiddetti "fondi occulti" che possono essere utilizzati per la commissione di reati.

In particolare, le procedure interne relative alla finanza dispositiva possono essere così di seguito rappresentate:

- a) Esistenza di attori diversi, operanti nelle seguenti fasi/attività del processo:
- ❖ Richiesta della disposizione di pagamento per assolvere l'obbligazione
 - ❖ Effettuazione del pagamento
 - ❖ Controllo/riconciliazioni a consuntivo

- b) Esistenza di limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie mediante la fissazione di livelli autorizzativi per la disposizione di pagamento, articolati in funzione dell'importo e della natura dell'operazione;
- c) Esistenza e diffusione di *specimen* di firma in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la disposizione di pagamento;
- d) Tracciabilità degli atti e delle singole fasi del processo (con specifico riferimento all'annullamento dei documenti che hanno già originato un pagamento).

Eventuali modalità non standard devono essere considerate "in deroga" e comunicate all'Organismo di Vigilanza.

10.3 PRINCIPI STANDARD E SCHEMI DI CONTROLLO PER LA REDAZIONE DI PROCEDURE

Al fine della redazione/integrazione delle procedure di controllo, di seguito sono riportati i principi procedurali cui devono essere improntate le specifiche procedure volte a prevenire la commissione dei Reati.

Sono inoltre descritte le procedure dirette a regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, tutte le funzioni aziendali.

La redazione/integrazione delle procedure deve essere affidata a personale diverso dal responsabile di funzione che svolge l'attività da regolamentare ma allo stesso tempo deve prevedere il contributo da parte di coloro che dovranno applicarla.

Le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- **Tracciabilità:** deve essere ricostruibile la formazione degli atti e delle fonti informative/documenti utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- **Separazione dei compiti:** non deve esserci identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi:** devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni;
- **Archiviazione/tenuta dei documenti:** i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione

competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- **Riservatezza:** l'accesso ai documenti già archiviati, di cui al punto precedente, deve essere motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, al Collegio Sindacale, all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, con riferimento sia alle attività individuate che ad ogni singola funzione aziendale, devono essere riportati i seguenti schemi di controllo:

- ✓ una breve descrizione delle principali fasi che caratterizzano in genere l'attività: con riferimento alle singole funzioni aziendali una breve descrizione delle attività svolte;
- ✓ le procedure di controllo volte a contrastare le possibilità di violazione delle regole contenute nel Modello, differenziate, ove necessario e/o possibile, in relazione ai reati previsti;
- ✓ i flussi informativi verso l'OdV per evidenziare le aree da investigare e tenere sotto controllo.

11. IL SISTEMA DISCIPLINARE

11.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLE SANZIONI

Affinché il Modello sia effettivamente operante è necessario adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni della normativa contenuta nel Modello stesso. Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni dovranno pertanto essere assoggettate alle sanzioni disciplinari previste nel sistema disciplinare allegato, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Per quanto riguarda l'accertamento delle violazioni, è necessario mantenere la distinzione già chiarita in premessa tra i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e le altre categorie di soggetti.

Per i primi, il procedimento disciplinare non può che essere quello già disciplinato dalla legge (L. n. 300/70 e successive modificazioni) e dal CCNL vigente ed adottato. A tal fine anche per le violazioni delle regole del Modello, sono fatti salvi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive competenze, al Vertice aziendale e al Responsabile Amministrazione, Contabilità, Bilancio e Personale.

Tuttavia è in ogni caso previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle infrazioni e della successiva irrogazione delle stesse in caso di violazioni delle regole che compongono il Modello adottato. Non potrà, pertanto, essere archiviato un provvedimento disciplinare o irrogata una sanzione disciplinare per le violazioni di cui sopra, senza preventiva informazione e parere dell'OdV, anche qualora la proposta di apertura del procedimento disciplinare provenga dall'Organismo stesso.

12. COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE, ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

12.1 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta e di comportamento contenute nel Modello.

Il livello di formazione ed informazione è attuato con un diverso grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse umane nelle attività sensibili nonché della qualifica dei destinatari.

L'adozione del Modello e dei successivi aggiornamenti è comunicata al momento dell'approvazione sia al personale della Società, sia ai soci e consulenti della medesima.

I consulenti e collaboratori della Società, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui la Società addivenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

12.2 ATTUAZIONE DEL MODELLO

La decisione circa la necessità di procedere all'attuazione, implementazione e aggiornamento del Modello spetta all'Organismo di Vigilanza.

A tal fine l'OdV provvede a:

- predisporre il programma di attuazione del Modello, dotandosi, direttamente o indirettamente, delle risorse necessarie;
- definire la struttura del sistema dei flussi informativi e dei relativi supporti informatici e, in base ai contenuti del Modello, verificarne l'attuazione;
- monitorare l'applicazione del Modello.

Spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di provvedere alla realizzazione del programma di attuazione predisposto dall'Organismo di Vigilanza.

12.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

In tutte le occasioni in cui sia necessario procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello deve essere predisposto un programma che individui le attività necessarie con definizione di responsabilità, tempi e modalità di esecuzione.

Tale aggiornamento si rende in particolare necessario in occasione:

- dell'introduzione di novità legislative;
- di casi significativi di violazione del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo o esperienze di pubblico dominio del settore;
- di cambiamenti organizzativi della struttura aziendale o dei settori di attività della Società;
- risultanze dei controlli.

L'aggiornamento deve essere effettuato in forma ciclica e continuativa e il compito di disporre e porre in essere formalmente l'aggiornamento o l'adeguamento del Modello è attribuito al Consiglio di Amministrazione.

Più in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza comunica al Consiglio di Amministrazione ogni informazione della quale sia a conoscenza che possa determinare l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento di Modello;
- il programma di aggiornamento viene predisposto dall'Organismo di Vigilanza con il contributo delle funzioni aziendali competenti;
- lo stato di avanzamento del programma di aggiornamento, e i risultati progressivi, sono sottoposti, con cadenza predefinita, al Consiglio di Amministrazione che dispone l'attuazione formale delle azioni di aggiornamento o di adeguamento;
- l'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare l'attuazione delle azioni disposte e informa il Consiglio di Amministrazione dell'esito delle attività.

